

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNELLI, DINDO, BUZIO, DI BENEDETTO, DARE', GARAVELLI, PAUSELLI, SCHIETROMA, TANSINI, TEDESCHI e ZANNIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1970

Istituzione dell'Amministrazione autonoma delle antichità e belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Vi presentiamo, per l'esame e l'auspicata approvazione, il disegno di legge che istituisce l'Amministrazione autonoma delle antichità e belle arti, predisposto dal compianto senatore Giulio Maier e da lui non potuto materialmente presentare per la sopravvenuta, improvvisa scomparsa.

Il lavoro compiuto parte dai risultati della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio istituita con legge 26 aprile 1964, n. 910, ed è stato completato fin nei dettagli.

Per queste ragioni riteniamo opportuno non mutare nulla di quanto predisposto dal senatore Maier e riportare quindi qui integralmente la sua relazione ed il suo disegno di legge di cui siamo onorati di assumere la responsabilità della presentazione.

Onorevoli senatori, con la legge 26 aprile 1964, n. 310, veniva costituita una Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Tale legge dava compito alla Commissione di condurre una indagine sulle condizioni e sulle esigenze in

ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio, e di formulare proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) revisione delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urbanistiche) nonché delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili;
- 2) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze;
- 3) adeguamento dei mezzi finanziari.

La Commissione doveva riferire al Ministro della pubblica istruzione entro nove mesi dal provvedimento di nomina; il Governo, entro sei mesi dalla consegna della relazione, doveva presentare al Parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi che avesse ritenuto necessari, proposti dal Ministro della pubblica istruzione.

A più di cinque anni dalla legge in parola, nessuno schema di provvedimento legislativo è pervenuto al Parlamento.

Rinunciando ad esaminare le cause di tanto ritardo, mi sembra doveroso sottoporre all'attenzione del Senato che la legge 26 apr-

le 1964, n. 310, presentata alla Camera dei deputati il 2 novembre 1963, ed ivi approvata a piena unanimità il 19 febbraio 1964, discussa in questa sede nelle sedute dell'8, 14 e 15 aprile 1964 ed approvata in questa ultima data, non rappresentava un affrettato provvedimento, ma traeva le sue profonde e gravi origini da epoche remote, da un travaglio sul problema sempre più tragico della situazione del patrimonio storico e artistico nazionale, documentato nei due rami del Parlamento da interrogazioni, interpellanze, interventi nelle discussioni, mozioni e ordini del giorno presentati e svolti, disegni di legge ad iniziativa di singoli o di gruppi; nella pubblica opinione da voci accorate di studiosi, di competenti, di tecnici, da indignate proteste contro il decadimento e lo scempio del patrimonio culturale e paesistico, reclamanti tutte le più energiche misure di repressione contro le esportazioni e gli scavi clandestini, contro gli abusi e le speculazioni edilizie da parte di privati e di enti, contro lo stato pietoso, indecoroso e persino pericoloso degli istituti di antichità e d'arte italiani, celebri in tutto il mondo.

Nel 1956 il Governo aveva, sotto la spinta di tale denunciata situazione, istituita una Commissione parlamentare mista per la tutela del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Tale Commissione decadde alla fine della II legislatura. Ciononostante il fermento continuò sempre più ampio, mentre purtroppo con pari intensità aumentavano i mali del patrimonio storico-artistico nazionale. Io stesso, in un discorso pronunciato nell'Aula del Senato il 21 ottobre 1963, mi rendevo interprete della tragica situazione e denunciavo lo stato pietoso nel quale si dibatteva l'Amministrazione delle antichità e belle arti, stato che purtroppo è ancora attuale, aggravato dalla cronicità del male e dagli eventi luttuosi derivati dall'alluvione del 4 novembre 1966. Fu così che nel 1963 il ministro Gui presentò al Parlamento il disegno di legge istitutivo della Commissione di indagine.

Ognuno di noi può riesumare gli atti della discussione nelle due Camere e rendersi così esatto conto della maturazione del gravissimo problema, che la Commissione di inda-

gine ha approfondito, dal momento del suo insediamento avvenuto l'11 novembre 1964 sino alla presentazione della sua relazione, avvenuta nel marzo del 1966. Nell'ottobre del 1967 la Commissione ha pubblicato in tre volumi tutti gli atti e documenti della sua attività.

È da tener presente che la Commissione aveva dovuto richiedere due proroghe al Parlamento per l'espletamento del proprio mandato; infatti la complessa e vastissima materia non aveva permesso di esaurire l'in-

Ebbene, onorevoli senatori, nonostante tutto ciò, nonostante, ripeto, anche i fatti della alluvione del 1966, dalla data di presentazione delle conclusioni della Commissione d'indagine il Governo non ha presentato al Parlamento alcun provvedimento, cui era tenuto per legge, nè mi risulta che si stia provvedendo in merito.

Di fronte al popolo italiano, di fronte a tutti i popoli civili, al mondo intero, stiamo dando una prova veramente squallida di come intendiamo i valori del nostro immenso patrimonio storico, artistico, archeologico e paesistico. Per questa ragione mi sono sottoposto all'arduo compito di predisporre il disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione.

Esso vuole essere un punto di riferimento, un tentativo per l'inizio di un lavoro concreto volto a gettare le premesse per porre riparo almeno ai mali più gravi, più impellenti, insomma a tutto ciò che di giorno in giorno si fa sempre più indilazionabile, a pena della irreparabile menomazione e addirittura della perdita di gran parte del patrimonio storico-artistico nazionale.

PREMESSA GENERALE

Per la stesura del disegno di legge mi sono avvalso largamente dei suggerimenti della Commissione di indagine, pur nella ridotta materia da me trattata. Infatti il disegno di legge si riferisce solo ed esclusivamente alle strutture di una Amministrazione autonoma del patrimonio archeologico, storico, artistico, ambientale e paesi-

stico, ritenendo che nessuna variazione delle attuali leggi di tutela possa valere se prima non si dia anima e corpo allo strumento chiamato ad applicarle, tanto più che tali leggi, come viene da più parti riconosciuto, conservano in linea generale una sufficiente validità, sempre che siano rispettate e fatte rispettare.

Infatti, l'attuale ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, le sue strutture centrali e periferiche, che portano ad autoritarismi e a pericolose discrezionalità, le norme di carattere generale cui la Amministrazione deve attenersi, l'insufficienza quantitativa del personale ed anche qualitativa, a causa del suo stato giuridico, sono stati, a mio giudizio, insieme alla ristrettezza delle disponibilità finanziarie, ma in ordine primario ad essa, la causa effettiva delle gravissime carenze che vanno sempre più verificandosi.

Prima di illustrare i concetti che hanno ispirato il disegno di legge, permettetemi, onorevoli senatori, di farvi presente il mio pensiero, sostenuto sempre in seno alla Commissione di indagine, della quale ho avuto l'onore di far parte, circa i punti fondamentali che ritenevo e ritengo tuttora alla base di ogni riforma nel campo delle antichità e belle arti.

La funzionalità di una Amministrazione, che debba curare la tutela di un patrimonio culturale che, non credo di esagerare, è il più ricco del mondo, non può prescindere dall'assicurazione piena ed intera di tutti i servizi ad essa inerenti, compresi quelli che — in ordine alla « valorizzazione » dei beni culturali — devono essere istituiti per porre l'amministrazione stessa su un piano scientifico, finora ignorato dalle norme giuridiche.

Secondo il mio pensiero tali punti fondamentali sono i seguenti:

1) situazione giuridica ed economica del personale tecnico diversa da quella degli altri impiegati dello Stato, in relazione alla particolarissima natura dei servizi ed alla responsabilità ad essi connessa, soprattutto per quanto riguarda la carriera tecnico-scientifica;

2) norme amministrativo-contabili particolari, aderenti alla natura del tutto spe-

ciale dei lavori che l'Amministrazione deve condurre;

3) sviluppo normativo della materia tecnico-scientifica e predisposizione di adeguati mezzi di ricerca e di studio;

4) determinazione precisa dei compiti, con una separazione chiara delle competenze amministrative da quelle tecniche, che trovano la loro sintesi nell'attività del capo dell'ufficio, per quanto riguarda gli uffici periferici, e nell'attività degli organi centrali per le questioni ad essi riservate.

Il raggiungimento di tali scopi, come credo appaia evidente, almeno per quanto riguarda i primi due punti, implica l'opportunità che l'Amministrazione delle antichità e belle arti non sia soggetta ad alcune delle norme di carattere generale vigenti, e precisamente ad alcune relative allo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e ad alcune relative alla contabilità generale dello Stato. Tale svincolo, non vi è dubbio, può realizzarsi in maniera efficace solo con la costituzione di una Amministrazione autonoma, come proposto col presente disegno di legge.

Nell'analisi svolta nella mia relazione alla Commissione di indagine, che volutamente scese nei particolari della vita dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, nella sua attività periferica, ho tenuto a porre in evidenza la netta contrapposizione tra i vastissimi compiti, che la legge attuale affida alla stessa Amministrazione, e l'insufficienza soprattutto numerica del personale che tali compiti dovrebbe attuare; sproporzioni di evidenza palmare, aggravate dalla applicazione, anche a tale delicato settore della pubblica attività, di leggi di carattere generale.

Da tale situazione e, ripeto, non tanto dall'inadeguatezza delle leggi di tutela, sono sorti e si sono affermati i gravissimi mali della speculazione, degli abusi, degli interessi, delle sopraffazioni, tutti coalizzati per la distruzione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio della nazione, con l'aggravante di un turismo imponente di massa e di uno sviluppo edilizio di ingenti proporzioni, che creano continue esigenze e problemi, e infine la necessità sempre più sen-

tita e necessaria di studi e scambi culturali, che logorano in un ritmo incessante le magre attuali risorse di uomini e di mezzi.

Le stesse norme delle leggi del 1939 (ad esempio, la catalogazione delle cose d'arte e i piani territoriali paesistici) non sono mai state attuate o lo sono state solo in piccola parte, a causa delle carenze sopra descritte.

Guardando a tale stato di cose con la più realistica delle visioni, senza infingimenti ed illusioni, si presenta la necessità di una azione volta a rimediare ai danni prodotti da tanti anni di trascuratezza ed abbandono, lenta e progressiva, che comunque non potrà mai pervenire alla totalità degli scopi senza che si sia creata una coscienza individuale dei problemi del patrimonio storico-artistico e del paesaggio. La prima tutela infatti, in senso lato (e non è retorica questa), spetta ad ogni singolo cittadino.

D'altra parte non può ritenersi che in un piccolo spazio di tempo possano essere ripetuti, nella situazione economica dello Stato italiano, i mezzi finanziari imponenti che necessiterebbero ad assicurare la salvaguardia *in toto* dei beni che si vogliono classificare sotto la voce — in realtà piuttosto generica — di beni culturali.

Necessitano quindi, a mio avviso, priorità di scelte che, investendo interessi di carattere generale, non potranno essere che politiche. In altre parole, tra le varie voci della politica nazionale, dovrà essere posta, nel grado che le compete, la politica del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, inserita non solo come politica strettamente culturale, ma bensì come parte integrante dei fini sociali, economici e culturali dell'attività generale dello Stato.

Patendo da tali premesse, la configurazione della nuova Amministrazione, così come prevista nel presente disegno di legge, tende a dare alla stessa efficienza ed agilità, nonché autorità, prestigio e funzionalità.

Ma l'indipendenza e la sovranità, che ne derivano nel suo campo, sono condizionate dagli interessi generali del Paese.

L'ente cioè deve essere democratico nel senso vero della parola e quindi libero all'interno da inammissibili autoritarismi di organi e di persone, non astrattamente chiuso

in se stesso, autonomo sì, ma strumentalmente, sul piano operativo.

La dipendenza diretta dell'Amministrazione delle antichità e belle arti dalla burocrazia statale rappresenta uno dei mali più profondi dell'Amministrazione stessa; infatti, tale dipendenza porta all'irrigidimento di ogni attività, condizionandola a norme di legge che, rivolgendosi al generale, non possono tener conto delle particolari e peculiari caratteristiche richieste dalla dinamica attività del settore. Così, mentre le necessità insite nei fatti richiedono rapidità di decisione e di esecuzione, le more burocratiche chiudono inesorabilmente ogni varco; così, mentre le necessità insite nelle cose richiedono necessari e indispensabili controlli in corso d'opera ed a consuntivo nelle opere di restauro e negli scavi, la legge di contabilità dello Stato impone assurde, impensabili e quindi di fatto inattuabili formalità preventive; così, mentre il personale deve essere particolarmente curato, addestrato, preparato, lo stato giuridico generale ne conferma il livellamento e, nel momento attuale, addirittura mediamente un sottolivello, rispetto agli altri impiegati dello Stato, nei coefficienti, nelle carriere, nella situazione giuridica e morale. E si tenga presente che tale situazione incide nel prestigio delle persone, a qualsiasi compito siano preposte, rendendo ancor più problematica la già difficile azione di tutela.

Lo svincolo quindi dalla rigida struttura burocratica statale, per mezzo di una autonomia, ripeto, strumentale, adeguata quindi alle esigenze, è necessario per assicurare la possibilità di iniziare e condurre a compimento la soluzione di così gravi problemi.

L'autonomia, infatti, può permettere il decentramento dei compiti operativi alle unità periferiche, al fine della più rapida possibile esecuzione delle decisioni volte alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico e paesistico; può permettere una normativa di controllo amministrativo-contabile rispondente alla particolarità delle opere; può aprire vie nuove ai finanziamenti di lavori di restauro; può permettere la predisposizione di opportuni piani per la formazione del personale, e scuole per la preparazione

del personale tecnico indispensabile ai compiti particolari del restauro di ogni genere e delle opere di scavo. In una parola, una struttura autonoma può effettivamente svolgere una politica pianificata per la salvezza del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, su base moderna nei metodi, nella tecnica, nella ricerca scientifica. Essa inoltre può permettere particolari carriere ed incentivi per studi e ricerche al personale tecnico-scientifico.

Come ho già detto, il disegno di legge, che sottopongo all'attenzione del Senato, si riferisce solo alle strutture di una nuova Amministrazione; le leggi di tutela, risalenti al 1939, le altre leggi e regolamenti riguardanti l'attuale Amministrazione sono da rivedere, da aggiornare, da regolamentare, da rendere, in una parola, aderenti alla realtà del momento che viviamo; ciò deve essere fatto, ma solo quando sarà costituito lo strumento atto a renderle attuabili.

Se poniamo la nostra attenzione alle altre leggi e regolamenti di carattere puramente amministrativo inerenti alle belle arti, dobbiamo sentirci letteralmente rabbrivire. A titolo di puro esempio, ritengo opportuno ricordare che il riordinamento base delle soprintendenze data dal 1939 (legge 22 maggio, n. 823) ed esso, inspiegabilmente, mentre aumentò il numero degli uffici, nulla di nuovo stabilì per il personale. L'ultima revisione delle carriere del 1961 (legge 7 dicembre, n. 1264) si è limitata a piccolissimi, risibili ritocchi senza sfiorare nemmeno il problema fondamentale, quello cioè di un adeguamento veramente positivo degli organici e delle carriere e del decentramento di poteri, con conseguente chiara delimitazione dei compiti e delle responsabilità del personale. E ancora: la legge istitutiva degli ispettori onorari è del 1907 (legge 27 giugno, n. 386), quella dei conservatori onorari è del 1912 (legge 16 giugno, n. 687), quella dell'Istituto centrale del restauro è del 1949 (legge 22 luglio, n. 1240); il regolamento che disciplina il servizio delle guardie notturne nelle gallerie, nei musei archeologici, nei monumenti e negli scavi d'antichità risale al 1909 (regio decreto 7 agosto 1909), e così via. Ma (e qui balza in evidenza palmare il pressap-

pochismo, la leggerezza o l'inconsapevolezza, non peraltro meno colpevole, di più generazioni) il regolamento attualmente vigente per le spese da farsi in economia è stato approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811, e il regolamento circa i lavori da farsi a trattativa privata e in economia per i restauri a monumenti nazionali e per gli scavi di antichità è stato approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Nessuna, benchè minima, variazione è intervenuta a tali regolamenti in quasi un secolo di vita degli stessi!

Chiudo con questi esempi ricordando che, in un'Amministrazione che incontra difficoltà per scambiare una pubblicazione con un istituto straniero, negli esercizi 1968 e 1969 sono andati in economia parecchie centinaia di milioni, non avendo potuto materialmente le soprintendenze provvedere alla stesura dei progetti di contratti per lavori, a causa della mancanza di personale.

Credo, onorevoli senatori, che non sia necessario dilungarci oltre su tale argomento. Il filo conduttore del disegno di legge, che presento, parte da una considerazione che ritengo fondamentale: e cioè come l'Amministrazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico della Nazione è giudicata dall'esterno e come giungere a modificare tale giudizio. Credo di non andare errato se affermo che l'attuale giudizio sia nettamente negativo, e non già nei confronti dei singoli organi o persone, ma proprio nei confronti dell'essenza stessa della Amministrazione.

Essa, infatti, è vista come un baluardo di conservatorismo ad oltranza, come un muro contro il quale non si può cozzare con mezzi legittimi. In una parola è considerata l'Amministrazione dell'intralcio anche a cose indispensabili, l'Amministrazione del diniego. Se a tale giudizio si aggiunge l'impotenza materiale dell'Amministrazione, per la carenza di personale e di mezzi, non solo a far rispettare le leggi conservative e di tutela, ma anche a realizzare in trent'anni i presupposti essenziali, quali quello della catalogazione, ci si può render conto come abbia potuto dilagare il fenomeno della speculazione edilizia, delle costruzioni che de-

turpano i monumenti e il paesaggio, dei trafugamenti, delle esportazioni clandestine e così via.

Sono personalmente del parere che per giungere ad una efficace tutela sia necessario capovolgere il concetto tradizionale che fa dell'Amministrazione delle antichità e belle arti un organismo essenzialmente « conservatore » agli occhi di tutti, un intralcio che è necessario aggirare. Essa deve essere trasformata in un elemento dinamico, attivo, inserito nel contesto delle attività fondamentali dello Stato. Essa deve dire « no! » quando deve essere detto, ma deve anche contribuire attivamente alla ricerca delle adeguate soluzioni ai problemi sociali sempre più pressanti ed urgenti.

Desidero qui riportare le parole dette dal professor Bruno Molajoli nel discorso « Per la conservazione della natura », tenuto in occasione del convegno della Società italiana per il progresso delle scienze, svoltosi a Siena nel settembre del 1967:

« Ci sono poi altri centri che sono sotto una particolare programmazione di tutela: è un vasto programma in corso di definizione per la tutela delle riviere calabre, tirrenica e ionica, in relazione all'interesse sempre crescente seguito alla scoperta — e stavo per dire alla minaccia! — di questi paesaggi da parte delle correnti turistiche.

Noi non vogliamo ostacolare il turismo e so che l'amico Di Paola qui presente non me ne vorrà, quando io sento dire che dobbiamo lasciar distruggere le pinete tirreniche, da Migliarino in su ed in giù, perchè c'è una grande società americana che vuole attraccare quattrocento (o quattromila?) *yachts* all'Argentario; che c'è una grande società svizzera che vuole creare in una pineta il più grande posto di divertimento estivo per portare qui non so quante migliaia di persone; che c'è già una società francese che avendo costituito e diffuso dei *Clubs de la Méditerranée* un po' dappertutto, vuol mandare in giro la gente con una pezzuola intorno alle anche per vivificare questo nostro paesaggio italiano; lasciate che io mi faccia accusare di conservatorismo il più cieco e retrivo per dire

che dobbiamo metterci un po' d'accordo. Lasciamo pure che queste belle manifestazioni avvengano, ma limitiamole e non trasformiamo l'Italia in un Paese spogliato di verde e popolato di nudisti più o meno eterogenei! Siccome la Calabria è ancora salva provvediamo in tempo. Altrimenti si dovrebbe riconoscere che la povertà qualche volta è una difesa, e che la mancanza di progresso ha qualche corrispettivo benefico.

Ma io ho già detto di voler essere ottimista. Perciò preferisco pensare che sia più intelligente e saggio correre ai ripari con preveggenti programmi, dappertutto, ma specialmente là dove è la povertà, l'isolamento, la distanza, la mancanza di strade, la mancanza di acquedotti. Bisogna saper conciliare la necessità dello sviluppo civile, sul piano economico e sociale, senza bisogno di farlo a discapito di quelle foreste, di quelle riviere, di cui si è qui parlato; perchè basta poco per distruggerle e sappiamo troppo bene che bastano pochi anni per rovinare quello che si è creato attraverso millenni ».

Onorevoli senatori, credo sia nostro dovere provvedere perchè le amare parole del direttore generale delle belle arti (« altrimenti si dovrebbe riconoscere che la povertà qualche volta è una difesa, e che la mancanza di progresso ha qualche corrispettivo benefico ») divengano al più presto un brutto ricordo del passato.

Le esigenze dello sviluppo civile, sul piano economico e sociale, devono trovare l'idonea soluzione in giusta armonia con la tutela del patrimonio artistico e del paesaggio.

L'Amministrazione delle belle arti deve rendersi sensibile ad ogni nuova esigenza, deve prevederla e deve intervenire tempestivamente con i suoi consigli e le sue scelte valide anche sotto l'aspetto dello sviluppo economico e sociale. Il suo intervento non deve essere tardivo, come avviene oggi, per cui o si arrecano danni talvolta notevoli bloccando o ritardando iniziative già in fase avanzata e valide sul piano sociale, oppure non rimane che l'amara constatazione di uno scempio che poteva essere evitato o co-

munque contenuto in una menomazione accettabile.

Ma questa azione dell'Amministrazione delle belle arti, che chiamerei positiva, in contrapposizione a quella negativa del facile e semplice « diniego » (quando poi non si lascia correre su tutto), non deve essere intesa limitatamente alla tutela del paesaggio, della natura, del monumento o dell'ambiente. Essa deve estendersi a tutto ciò che può riferirsi ai beni sottoposti a tutela. Così devono essere studiate dall'Amministrazione, anche di propria iniziativa, le migliori utilizzazioni dei beni, anche sotto l'aspetto economico, allo scopo di evitare che il privato o abbia interesse alla scomparsa delle caratteristiche del bene, oppure anche semplicemente sia costretto, per impossibilità materiale, a lasciarlo in abbandono. Insomma, è necessario l'intervento per la ricerca di un utilizzo che desti interesse alla migliore conservazione possibile.

Anche nello stesso campo delle opere d'arte mobili occorre creare un clima di fiducia, attraverso l'ausilio per la conservazione ed il restauro, nonchè per la valorizzazione anche sul piano economico, in modo che il privato veda nell'Amministrazione il tutore dei propri legittimi diritti ed interessi, e non, come oggi, l'organismo che vuole spogliarlo delle sue cose, che tende a danneggiarlo nei suoi averi, che lo spinge a rivolgersi a trafficanti o a intermediari poco scrupolosi.

Riuscire a creare una nuova atmosfera, con questo indirizzo che per nulla contrasta con le attuali leggi di tutela, anzi le interpreta e le applica con metodo moderno, significherebbe, a mio avviso, il più valido avvio per una efficace difesa del patrimonio che intendiamo difendere, conservare, valorizzare.

Di qui l'esigenza di una vera democratizzazione dell'Amministrazione. Agile e pronta in caso di necessità, essa deve invece essere ferma e lungimirante nell'esame, preparazione ed attuazione di piani a lungo sviluppo, ai quali devono partecipare tutte le forze vive del Paese, in un coordinamento tale da evitare eccessi di potere locale, avventate soluzioni provvisorie (che finiscono per

divenire danni permanenti) e sistematici, drastici intralci allo sviluppo del benessere nazionale.

Ritengo utile sottolineare l'aspetto economico, che è di importanza basilare, in tutto ciò. L'incessante aumento del turismo nazionale ed internazionale costituisce un elemento vitale dell'economia del Paese. Dobbiamo quindi sempre più aiutarlo, anche per poter dotare di ingenti mezzi finanziari la azione di tutela del patrimonio di cui si tratta, dobbiamo fare del nostro Paese il Paese principe dell'ospitalità e del godimento di bellezze naturali e di opere dell'uomo, non dimenticando mai che il turismo ha anche una funzione culturale universale. I nostri musei, le gallerie, i monumenti, i complessi di antichità e d'arte devono essere visti sotto una luce del tutto diversa, non esclusivamente quindi come istituti di conservazione e tutela, ma come centri dinamici ed attivi della cultura e della scienza.

Onorevoli senatori, quanto fin qui esposto, tende a chiarire quali sono le effettive esigenze per una efficace tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e paesistico nazionale.

È necessario però aggiungere quali sono i compiti espletati o meno, che le attuali leggi di tutela affidano alle soprintendenze alle arti, nelle diverse specializzazioni in cui sono suddivise.

Avremo così un quadro, per quanto possibile completo, di questo tanto particolare e tanto delicato settore dell'attività dello Stato. Da tale esame risulterà ben chiara l'inadeguatezza delle attuali strutture rispetto alle effettive esigenze.

I compiti essenziali dell'Amministrazione delle antichità e belle arti in ordine alla tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio sono i seguenti:

- 1) applicazione delle leggi di tutela;
- 2) amministrazione conservativa dei monumenti e dei musei e dei complessi di antichità e d'arte statali;
- 3) attività volta alla conoscenza, all'incremento, allo studio, alla degna presen-

tazione e qualificazione culturale del patrimonio nazionale.

L'applicazione delle leggi di tutela si sostanzia nei seguenti punti:

accertamenti dell'interesse artistico e storico delle cose e del notevole interesse delle bellezze naturali;

procedimenti relativi alla conservazione, alla riproduzione, al godimento delle cose e alla protezione delle bellezze naturali;

procedimenti per l'espropriazione ai fini della tutela delle cose di interesse artistico e storico;

procedimenti relativi alle alienazioni e agli altri modi di trasmissione delle cose di interesse artistico e storico;

procedimenti relativi alle scoperte di cose di interesse artistico e storico e all'esecuzione di ricerche;

procedimenti relativi alla esportazione delle cose di interesse artistico e storico.

Esaminando particolarmente tali punti, che, già così formulati, danno un quadro dell'ampiezza dei compiti delle soprintendenze, si scenderebbe nelle infinite e molto spesso complesse formalità ed obblighi che la legge tassativamente dispone.

Per non tediare troppo gli onorevoli senatori, mi limiterò qui di seguito ad enunciare sinteticamente tali obblighi e formalità, rinviando chi volesse approfondire la materia all'esame molto particolareggiato che ne ho fatto, nella mia relazione alla Commissione di indagine.

I. — Gli accertamenti dell'interesse artistico e storico e delle bellezze naturali sono disposti in vari articoli della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Essi si sviluppano nei seguenti termini:

1) elenchi delle cose appartenenti agli enti territoriali e agli enti legalmente riconosciuti; obbligo assolto solo in minima parte a tanti anni di distanza, non potendosi sostituire la Soprintendenza agli enti inadempienti, per mancanza di personale. In ogni caso è mancato del tutto qualsiasi controllo per cui sono state facili le vendite

abusivo, e la loro conoscenza, come quella degli stessi furti, è sempre avvenuta con tanto ritardo da rendere difficile qualsiasi efficace intervento;

2) notifica delle cose di importante interesse;

3) elenchi delle bellezze naturali e panoramiche;

4) redazione di piani territoriali paesistici.

Risulta che gli obblighi di cui ai punti 3) e 4) sono stati assolti solo parzialmente e in tal caso in modo incompleto, sempre per mancanza di personale e di mezzi, mentre per quanto riguarda le notifiche, i vizi formali e l'incompleta motivazione, di frequente danno luogo a ricorsi e quindi a danni ed invalidazioni.

II. — I procedimenti, relativi alla conservazione, alla riproduzione, al godimento delle cose ed alla protezione delle bellezze naturali, si riferiscono:

a) alle opere di demolizione, modificazione, restauro e rimozione delle cose, qualunque ne sia la proprietà;

b) al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista;

c) all'esecuzione di opere di qualsiasi genere sulle cose mobili o immobili contemplate dalla legge;

d) alla prescrizione di distanze, misure e norme dirette ad evitare pregiudizio alla integrità ed alle prospettive delle cose;

e) all'esecuzione di calchi e di riproduzioni in genere delle cose soggette a tutela (ivi comprese le riproduzioni fotografiche, le riprese cinematografiche e televisive);

f) alla disciplina dell'ammissione del pubblico alla visita delle cose dello Stato, degli enti e dei privati;

g) alla vigilanza per la conservazione delle bellezze naturali, particolarmente difficile e gravosa, comportando in più l'esame e l'approvazione di migliaia di progetti. È appena da osservare che l'efficace intervento può essere svolto solo in via preventiva e

quindi attraverso la presenza di un rappresentante della Soprintendenza nelle commissioni edilizie di tutti i comuni, come previsto dalla legge, mentre ciò troppo spesso non avviene per l'esiguo numero degli impiegati.

III. — I procedimenti, per l'espropriazione ai fini della tutela delle cose di interesse artistico e storico, impongono:

ricezione delle istanze rivolte dagli enti territoriali, dirette a promuovere gli accertamenti della pubblica utilità;

notifica delle domande di dichiarazione di pubblica utilità al proprietario possessore o detentore della cosa;

comunicazione al prefetto del parere della Soprintendenza sui provvedimenti conservativi e sul deposito temporaneo delle cose mobili presso un pubblico istituto;

decisione del Ministro sulla domanda di pubblica utilità, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed il Consiglio di Stato;

procedimenti per la liquidazione della indennità, nei casi che l'esproprio sia effettuato su richiesta delle soprintendenze;

procedimento per l'acquisto forzoso delle cose in seguito al mancato rimborso della spesa sostenuta dallo Stato per la conservazione delle cose.

IV. — I procedimenti, relativi alle alienazioni e agli altri modi di trasmissione delle cose di interesse artistico e storico, si riferiscono:

a) alla alienazione e permuta delle cose di proprietà dello Stato e degli enti o dei privati;

b) agli acquisti forzosi;

c) agli acquisti diretti;

d) alle donazioni;

e) alla acquisizione di materiali di risulta.

V. — I procedimenti che attengono alle scoperte di cose di interesse artistico e alla esecuzione di ricerche, impongono particolari formalità e compiti in relazione alle scoperte fortuite, o alla esecuzione di ricerche

archeologiche, o, in genere, di opere per il ritrovamento di cose tutelate dalla legge, da parte dello Stato o di enti o di privati.

VI. — I procedimenti, relativi all'esportazione delle cose di interesse artistico e storico, comportano formalità e compiti distinti nei casi di:

a) esportazione definitiva;

b) esportazione temporanea;

c) esportazione in franchigia;

d) importazione temporanea;

e) spedizione di cose soggette a tutela da un luogo all'altro dello Stato attraverso tratti di territorio estero o promiscuo.

Passiamo ora alla seconda grande categoria dei compiti gravanti sulle soprintendenze, e precisamente alla amministrazione conservativa dei monumenti e dei musei statali.

Trattasi di compiti che l'Amministrazione periferica deve assolvere in relazione al funzionamento di tutti i servizi, suddivisi per maggiore chiarezza in tre grandi classi e precisamente:

a) servizi di istituto;

b) servizi amministrativi;

c) servizi tecnici.

Anche per tali categorie di compiti mi limiterò alla loro enunciazione sintetica.

I servizi di istituto comportano i seguenti obblighi fondamentali:

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fissi;

pulizia dei monumenti e musei;

vigilanza e custodia dei monumenti e musei, diurna e notturna;

manutenzione dei parchi e giardini;

accoglienza del pubblico (guardaroba, ascensori, posti ristoro, bar, ristoranti e altri servizi di assistenza turistica);

gestione della tassa d'ingresso;

gestione della vendita delle pubblicazioni e riproduzioni;

gestione dei servizi per conto di terzi;

gestione dei magazzini e dei trasporti;

gestione dei servizi dei copisti e miniaturisti.

I servizi amministrativi si distinguono in due categorie:

di ragioneria, comprendenti la contabilità, la cassa, la tassa d'ingresso, la tassa di esportazione, la vendita delle pubblicazioni, gli inventari dei mobili, il magazzino ed i trasporti, il controllo degli atti amministrativo contabili;

di segreteria, comprendenti gli affari generali, gli affari legali, il personale.

Queste due suddivisioni hanno la loro ragione di essere in relazione alla peculiarità dei servizi stessi e precisamente:

la peculiarità contabile amministrativa, quelli di ragioneria;

la peculiarità giuridica amministrativa, quelli di segreteria.

È ovvio che esiste uno stretto rapporto tra i due ordini, il cui coordinamento costituisce una necessità, affrontata e risolta nel disegno di legge con la costituzione della carriera direttiva amministrativa.

Infatti l'attuale ordinamento, facendo convergere sulla persona del soprintendente la responsabilità intera della gestione patrimoniale e finanziaria degli uffici, impone allo stesso soprintendente un peso non compatibile con la sua formazione culturale, distraendolo dai suoi compiti specifici di natura tecnico-scientifica.

L'istituzione della carriera direttiva amministrativa tende a sollevare il soprintendente da una pesante responsabilità ed a normalizzare l'attività amministrativa — giuridico-contabile — secondo i canoni di una controllata amministrazione, dal punto di vista formale.

I servizi tecnici possono essere classificati sinteticamente come segue:

- ufficio di soprintendenza;
- direzione degli istituti;
- uffici di esportazione;
- gabinetti dei restauri;
- gabinetti fotografici;
- uffici tecnici per i lavori;
- ispettori onorari;
- conservatori onorari.

Ogni Soprintendenza, piccola o grande che sia, articola la propria attività a mezzo di sezioni di lavoro che fanno tutte capo al soprintendente.

Sia per quanto riguarda l'applicazione delle leggi di tutela che per quanto riguarda l'amministrazione conservativa dei beni statali, la Soprintendenza, quale organismo unitario, agisce direttamente nella propria organizzazione interna lasciando al personale preposto alle varie sezioni una maggiore o minore libertà di azione, a seconda della personalità del soprintendente, sul quale comunque grava la responsabilità piena ed intera del proprio ufficio.

Naturalmente parlando di servizi tecnici non si intende di riferirsi esclusivamente al senso stretto della parola, ma si intende di includere nel termine anche quei servizi che tecnici propriamente non sono, ma che per esplicare la loro attività amministrativa richiedono un preliminare parere tecnico o dipendono nella loro esecutorietà dal personale tecnico (esempio: applicazione delle leggi di tutela; concessioni, autorizzazioni, inventari, eccetera).

È opportuno inoltre di notare che alcuni servizi tecnici hanno rilevanza diversa a seconda del tipo di Soprintendenza (ad esempio: ufficio lavori) oppure sono propri di un tipo di Soprintendenza (esempio: commissioni per l'esportazione, mostre) oppure infine possono esistere o meno nei vari tipi di Soprintendenza (esempio: biblioteca, gabinetto restauri).

È da porre in rilievo che i servizi in parola sono legati ai compiti sin qui esaminati, visti da un angolo visuale diverso, cioè — diciamo — dall'alto e cioè in funzione degli organi che li devono ordinare, dirigere e rendere funzionanti.

Riportando gli obblighi, che scaturiscono dalle tre classi dei servizi esaminati, alla realtà dell'attuale situazione delle soprintendenze non posso non rilevare che purtroppo non esiste nell'Amministrazione delle antichità e belle arti un solo servizio che dia piena garanzia di buon funzionamento.

Eppure essi sono indispensabili perchè rispondono ai fatti, alle cose che giornal-

mente prendono vita e che devono essere affrontate.

Nel disegno di legge ho cercato di dare la soluzione idonea perchè il funzionamento dei servizi in parola possa avvenire con la dovuta serietà, e poichè si sono ravvisate le cause prime delle disfunzioni in un eccessivo accentramento nella figura del soprintendente di tutte le responsabilità e nella non rispondenza degli attuali ruoli e carriere alle necessità, si sono previsti organi collegiali di affiancamento dell'opera del soprintendente, l'istituzione di nuove carriere e sdoppiamenti di quelle esistenti.

Altra soluzione non si riterrebbe possibile, non prescindendo da una visione di una democratica amministrazione, se non quella dolorosa (ma almeno coraggiosa) dell'abolizione di quei compiti e servizi che non siano di natura essenziale, ai quali si prevede di non poter sopperire.

Rimane ora da esaminare la terza categoria dei compiti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e cioè: l'attività svolta alla conoscenza, all'incremento, allo studio, alla degna presentazione e qualificazione culturale del patrimonio nazionale.

Si tratta di compiti in gran parte del tutto nuovi, sorti dallo sviluppo scientifico e culturale degli ultimi decenni, che possono essere riassunti nel termine di « valorizzazione » del patrimonio nazionale.

Su tale argomento, contrariamente alla sinteticità usata nella trattazione delle due categorie di compiti sopra esposti, ritengo opportuno di soffermarmi e di formulare tre considerazioni che, a mio avviso, presentano una fondamentale importanza e che corroborano quanto esposto agli inizi della presente relazione circa il concetto che mi sembra necessario farsi di una amministrazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della Nazione italiana.

a) *Il significato della « valorizzazione ».*

Nelle leggi speciali non ricorre mai tale termine. Le leggi del 1902 e del 1909 ebbero come obiettivo primario la difesa e la repressione, e affermarono, sebbene non compiutamente, la preminenza del fine collettivo

su quello individuale; rimasero peraltro ancorate ad un concetto puramente conservativo, come interesse pubblico.

Le leggi del 1939 si posero invece come obiettivo quello di trovare il temperamento tra le esigenze della tutela e gli altri bisogni pubblici e quindi favorire l'afflusso dei forestieri e incrementare il turismo; rallentare certi freni al fine di agevolare gli scambi dei beni artistici, storici e culturali e incrementare il commercio antiquario, agevolando di conseguenza l'afflusso di valuta estera; dare sfogo all'arte contemporanea ed all'artigianato; divulgare il patrimonio artistico e portarlo a conoscenza del popolo, evitando che esso sia cosa riservata solo allo studioso, e facendo in modo invece che esso diventi oggetto di cultura e di educazione. In una parola, dal rigido conservatorismo si tendeva a passare ad una evoluzione radicale del concetto di tutela, a quella che il Grisolia chiama « conservazione evolutiva ».

Le leggi del 1939 non arrivarono in pieno allo scopo; peraltro riuscirono a temperare la tutela giuridica con gli interessi legittimi pubblici e privati.

Quindi molti degli interrogativi di allora si ritrovano, più che mai attuali, oggi.

Nella legge 26 aprile 1964, n. 310, costitutiva della Commissione di indagine, si parla di tutela e valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio.

Sorge quindi nella legislazione relativa al patrimonio nazionale un nuovo termine, che è necessario esaminare nel suo significato.

Partendo dal significato letterale della parola: « porre in valore », è sembrato potesse svilupparsi nei termini di: « conoscenza, studio, incremento, degna presentazione e qualificazione culturale » che, a mio avviso e secondo quanto indicato dal professor Pallottino in un suo documento presentato alla Commissione di indagine, assommano tutte quelle attività, tendenti appunto a porre in valore il patrimonio storico-artistico-nazionale.

Il nuovo termine quindi assume una concezione che intende colmare appunto quel

vuoto lasciato dalle leggi relative all'ordinamento dell'Amministrazione delle belle arti, vuoto di contenuto di studio, ricerca, incremento e qualificazione delle cose protette dalla legge, che, in ogni caso, può colmarsi solo attraverso la funzionalità dell'Amministrazione.

Concetto dunque tutto nuovo, posto alla base dell'indagine affidata alla Commissione d'indagine.

b) *Il rapporto tra Amministrazione e attività tecnico-scientifica.*

Scrivono il Grisolia (1) che « le leggi attuali hanno per oggetto la tutela artistica, non questo o quell'indirizzo scientifico e tecnico », e che « la tutela artistica, assunta dallo Stato come attività pubblica, è un concetto di diritto amministrativo e non un campo di addestramento culturale ». Non si può che concordare su tali tesi, che si basano sulla legislazione vigente e che pertanto non possono prendere in esame dei desideri, ma solo il diritto positivo.

Ma è interessante di notare che il pensiero del Grisolia si sviluppa nel dualismo esistente nell'Amministrazione delle antichità e belle arti tra l'elemento amministrativo e quello tecnico (al centro quello amministrativo, alla periferia quello tecnico), tra amministrazione e tecnicismo.

L'autore esclude la prevalenza dell'uno sull'altro per giungere alla conclusione che « non vi può essere una buona Amministrazione delle antichità e belle arti senza una continua e stretta collaborazione tra tecnici e amministrativi ».

Sviluppando così il tema, il Grisolia dice: « Il tecnicismo, si intenda qui come attività conservatrice, oppure come ricerca scientifica, rappresenta l'indispensabile, fondamentale ausilio dell'Amministrazione delle arti, vorremmo dire il presupposto logico, la risorsa naturale della sua concreta azione, nel senso che, quando è necessario, questa non può prescindere dalle regole e dal progresso tecnico; ma con ciò stesso è chiaro che l'aspetto tecnico non può costituire la

ragione immediata e diretta della tutela amministrativa delle cose d'arte. Intanto, se è contestabile che, attraverso gli studi e l'intenso quotidiano collaudo dei criteri tecnici, l'Amministrazione delle arti, con l'opera dei propri funzionari, validamente concorre al progresso scientifico, è altresì vero che la ricerca scientifica (nello stesso campo del restauro, dove appare più accentuata e ricorrente l'esigenza tecnica) non rientra direttamente nel problema giuridico della tutela artistica e non costituisce compito esclusivo dell'Amministrazione statale delle arti (il che vale anche per l'attività didattica, che lo Stato esplica ora attraverso l'Istituto centrale del restauro). Ed è bene che sia così, giacché è ovvio che, quando l'attività scientifica fosse disciplinata o peggio burocratizzata, si snaturerebbe nella sua funzione, con grave danno dello stesso suo apporto al progresso sociale (...).

Gli esperti delle discipline tecniche, storiche ed artistiche, intensificando la loro cultura e la ricerca scientifica, si rendono sempre più indispensabili nell'opera di tutela ed accrescono i titoli di merito che ad essi vanno riconosciuti; ma essi, come funzionari dell'Amministrazione governativa delle antichità e belle arti, ben sanno che questa non è un'accademia, non tiene cattedra, non fa scienza ma è soltanto amministrazione, cioè attività concreta disimpegnata dallo Stato per la cura dei singoli interessi pubblici, definiti e convogliati secondo un piano normativo, che è nel tempo stesso garanzia di altri interessi, pubblici e privati. Né si dica che il tecnicismo, nell'Amministrazione delle belle arti, quando non sia presente come ricerca scientifica, interviene come concreta attività conservatrice e quindi è sempre attività di tutela. Intanto è da notare che, sotto questo aspetto, il tecnicismo è più vicino all'amministrazione, e che amplissima ed indispensabile è l'attività concreta in cui esso si esplica nel campo delle antichità e belle arti.

Ma neppure ciò vale a far confondere il tecnicismo con la funzione amministrativa di tutela, sia perché, anche quando l'attività amministrativa assume un contenuto spiccatamente tecnico, non si esaurisce mai

(1) Mario GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte.*

in questo, sia perchè esistono larghe zone, nel campo nostro, in cui il tecnicismo resta estraneo o quasi (...). La funzione tecnica di regola ha carattere consultivo, non attivo; l'azione spetta sempre alla amministrazione, che è equilibrio e composizione di interessi diversi pur nel perseguimento di un interesse preminente, quello che individua una determinata branca dell'organizzazione amministrativa. E quando inoppugnabili esigenze consigliano di affidare la direzione di certi uffici (come appunto le soprintendenze, nel caso nostro) a personale tecnico, è necessario che questi uffici siano adeguatamente attrezzati anche dal punto di vista strettamente amministrativo ».

Le tesi del Grisolia che, si ripete, sono ancorate al diritto positivo vigente, non sono tuttavia da sottovalutarsi anche nella ipotesi di una nuova diversa struttura della Amministrazione delle belle arti.

Io stesso avevo già espresso dei dubbi sulla validità di una formula che, lasciando le soprintendenze come organo statale di tutela con i compiti anche di amministrazione conservativa, ponesse accanto alle soprintendenze stesse degli istituti centrali (autonomie collaterali) con i compiti esclusivamente tecnici e scientifici.

Semmai sembrava che la bipartizione potesse essere esaminata come netta distinzione dei compiti: di tutela (applicazione delle leggi) alle soprintendenze; gestione patrimoniale-finanziaria con attività tecnico-scientifica agli istituti autonomi.

E ciò anche in considerazione che non può essere paragonata la carriera del professore universitario con quella dell'attuale soprintendente.

Il professore universitario agisce, come studioso e docente, sempre nella stessa materia, che dallo studio travasa nell'insegnamento; quest'ultimo lo impegna per un tempo relativamente breve rispetto all'attività scientifica.

Il soprintendente invece deve dirigere quotidianamente un ufficio, che lo assorbe oltre i limiti di un orario normale e gli impedisce quindi di dedicarsi allo studio ed alle ricerche, mentre lo costringe ad agire anche in materie a lui non consone e non rispon-

denti alle sue attitudini (diritto e contabilità).

Perciò io concordo pienamente con il pensiero del professor Pallottino per ciò che concerne i rapporti fra ricerca e tutela nel settore archeologico e, conseguentemente, sul carattere ed i limiti dei compiti dei funzionari scientifici in materia di ricerca.

Esatta ritengo la distinzione tra:

a) la ricerca operante sul terreno e in rapporto ai resti archeologici, immobili e mobili, al fine di ricavarne e assicurarne i dati di conoscenza storica, ciò che rientra in pieno nel concetto della tutela archeologica secondo i principi già accolti dalla Commissione d'indagine e cioè la ricognizione, lo scavo, l'interpretazione e la pubblicazione delle scoperte, la classificazione e catalogazione di pubbliche collezioni, eccetera;

b) la ricerca nel senso dello studio libero e personale dei monumenti antichi e di problemi generali di storia, storia della civiltà e storia dell'arte antica, indipendentemente da ogni diretta responsabilità di conservazione e valorizzazione dei resti archeologici.

La prima, in quanto intrinsecamente connessa con la tutela, rientra tra le finalità, gli obblighi, le prerogative e le funzioni dello Stato e dei suoi organi competenti in materia e deve sottostare ad una rigorosa disciplina pubblicistica, stabilita dalla legge e da regolamenti interni.

Essa dunque appartiene strettamente ai compiti degli uffici e dei funzionari, non come un dovere accessorio, come una sorta di divagazione accademica, ma come un dovere essenziale, esercitato attraverso tutti gli idonei strumenti giuridici e amministrativi, alla stessa stregua di altri compiti di tutela quali la sorveglianza delle zone archeologiche, le notifiche, le espropriazioni, la conservazione e il restauro, eccetera.

La seconda è un fatto individuale, che può interessare l'attività scientifica e la personalità dei funzionari come studiosi (e come tale è da apprezzare e favorire), ma non rappresenta un loro compito profes-

sionale, restando del tutto estranea alla disciplina e alla organizzazione di tutela, e gravitando, se mai, piuttosto intorno alle accademie, agli istituti scientifici, alle università, eccetera.

E dal settore archeologico il concetto può essere esteso anche agli altri settori.

Sembra quindi che nella futura struttura, salva sempre la figura del soprintendente quale capo degli uffici periferici, debbano essere ben delineati i compiti che spettano all'amministrazione ed i compiti che spettano all'attività tecnico-scientifica, compiti che si riassumono nei due termini di tutela e valorizzazione.

c) *Il rapporto tra attività conservativa e attività dinamica.*

Tale rapporto si costituisce come corollario ai concetti esposti nei due punti precedenti.

Alla pura e semplice opera amministrativa di tutela e conservazione, si contrappone l'attività volta alla valorizzazione. Attività quindi non statica, ma dinamica. Ne discende pertanto la necessità di ordinamenti e strutture nuove che permettano tale dinamismo.

La valorizzazione, come abbiamo visto, non deve rimanere cosa astratta, ad uso semplicemente dello studio, ma deve, come anche la tutela, tener conto di tutti gli altri interessi sociali, nel loro maturarsi e svilupparsi.

E se il pubblico godimento, reso pienamente attuabile, rappresenta già uno dei lati più importanti (almeno quantitativamente agli effetti sociali) della valorizzazione, un indirizzo volto ad assicurare sempre più il pubblico godimento delle cose, può d'altra parte risolvere taluni problemi che apparirebbero insolubili sotto un profilo di rigido conservatorismo.

Supponiamo infatti che, come è certamente nella speranza di tutti, il benessere del popolo italiano possa un giorno non lontano giungere al punto di dare la possibilità ad ogni cittadino di avere la propria casa al mare o ai monti. La valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle bellezze

naturali deve trovare proprio la sua maggiore espressione nell'uso pubblico che alle cose tutelate sarà dato, contemperando le esigenze della tutela a quelle del benessere sociale.

Un altro esempio: celebri pinete di proprietà demaniale potrebbero trovare la loro vera valorizzazione non nella loro chiusura ermetica, ma nella loro apertura a scopi sociali ai fini del loro libero godimento, naturalmente attraverso cautele atte a salvaguardarle da danni e scempi.

Infine la valorizzazione di cose d'arte mobili, che non abbiano particolarissimo interesse per le collezioni statali, sarebbe meglio assicurata, anziché dall'immagazzinamento in depositi non visitabili, dalla libera circolazione nel territorio nazionale e all'estero.

Un criterio quindi di moderna valorizzazione, non ancorata a schemi di mero conservatorismo, ma aperta alle più ampie soluzioni, che abbiano come fine il pubblico godimento e come oggetto la cultura e la educazione.

ISTITUZIONE, COMPITI ED ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

L'Amministrazione autonoma delle antichità e belle arti è dotata di personalità giuridica e di gestione autonoma ed è posta sotto la direzione e la responsabilità del Ministro della pubblica istruzione, che ne presiede il consiglio di amministrazione (titolo I, articoli 1 e 2).

L'Amministrazione è sovrana nel proprio campo e gode di piena indipendenza sul piano operativo, mentre, attraverso la presenza del Ministro, è garantito il legame dell'Amministrazione autonoma con gli interessi generali del Paese, così da evitare che essa si chiuda astrattamente in se stessa come fatto puramente culturale o peggio ancora si ponga in contrasto con gli indirizzi generali fissati dal Governo o dal Parlamento.

Il titolo II, articolo 3, fissa i compiti dell'Amministrazione autonoma secondo le leg-

gi in vigore sulla tutela del patrimonio artistico, storico, archeologico e del paesaggio, ponendo in risalto anche la valorizzazione dei beni ed il loro pubblico godimento, nonchè la necessità di ricercare le soluzioni che concilino l'esigenza della tutela con le attività connesse con lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il titolo III, articoli dal 4 al 18, tratta degli organi dell'Amministrazione.

Gli organi supremi sono il consiglio di amministrazione, articoli 5 e 6, che ha tutti i poteri deliberativi, ed il consiglio nazionale, articoli 7 e 8, che è l'organo di competenza e di controllo scientifico-tecnico e di consultazione.

L'organizzazione amministrativa fa capo a quattro soprintendenze generali, articolo 12, di cui tre tecniche ed una amministrativa, coordinate fra loro dalla direzione generale, articolo 11, affidata per incarico ad uno dei soprintendenti generali.

I quattro soprintendenti generali fanno parte del consiglio di amministrazione, mentre altri sette membri, fra i quali tre rappresentanti del personale, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Con funzioni analoghe a quelle del consiglio nazionale, ma limitate al settore specifico, sono istituiti tre comitati nazionali, articoli 9 e 10, in corrispondenza di ciascuna delle soprintendenze generali tecniche.

I comitati nazionali sono composti di otto membri di cui sette elettivi ed uno designato dal Ministro della pubblica istruzione. Tutti sono esperti nelle materie attinenti alla competenza della soprintendenza generale cui si riferisce il comitato nazionale.

Quattro componenti sono eletti nel loro seno dai professori universitari di ruolo e fuori ruolo e tre dai funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione. Anche questi ultimi sono eletti nel seno di tutti i funzionari ma due devono avere la qualifica di soprintendente.

I ventiquattro membri dei tre comitati nazionali compongono il consiglio nazionale, insieme a quindici esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione, dei quali

due designati dall'Accademia dei Lincei, due dall'Accademia di S. Luca, due dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tenendo conto che i soprintendenti generali tecnici, articolo 12, sono scelti in una terna di soprintendenti designata dai comitati nazionali, si può affermare che i massimi organi dell'Amministrazione rispondono in pieno all'esigenza di democrazia e di competenza.

Gli organi periferici dell'Amministrazione autonoma (titolo III, articoli da 13 a 16), sono:

1) le soprintendenze territoriali, che hanno giurisdizione territoriale e sono classificate secondo quanto indicato alla tabella A, quadri I, II, III;

2) le soprintendenze speciali, che hanno carattere specialistico, oppure concernono istituti o complessi di particolare importanza e sono attualmente classificate secondo quanto indicato nella tabella A, quadro IV.

Le soprintendenze sono rette dai soprintendenti e sono costituite in due distinti servizi:

- a) tecnico;
- b) amministrativo.

Presso ogni soprintendenza è costituito un consiglio di soprintendenza (articolo 25), formato dagli impiegati della carriera direttiva.

In ogni Regione sono costituite (articoli 30, 31 e 32):

a) consulte regionali per i beni storici ed artistici (art. 30), formate dai soprintendenti della stessa Regione e dai rappresentanti degli enti interessati agli stessi beni;

b) conferenze regionali dei soprintendenti della stessa Regione (art. 31) con scopi di esame collegiale dei problemi storico-artistici della Regione e di coordinamento delle opere delle varie soprintendenze.

Presso gli organi periferici sono istituite (articoli 33 e 34) delle scuole speciali, con il

compito della formazione del personale tecnico specializzato.

Una nuova disciplina per i conservatori e gli ispettori onorari è prevista negli articoli da 35 a 39.

Nel titolo V, capo I, sono previsti gli organici ed il trattamento giuridico del personale dell'Amministrazione autonoma, secondo i vari ruoli e le qualifiche indicati nelle tabelle *B, C, D, E, F, G ed H*.

A tutto il personale dell'Amministrazione autonoma si applicano le disposizioni vigenti sullo statuto ed il trattamento giuridico del personale civile dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, salvo le deroghe risultanti dal disegno di legge.

Per le gravissime carenze messe in luce nella relazione sono previste le seguenti norme:

a) assunzione per pubblici concorsi locali del personale del corpo di sicurezza, operaio ed ausiliario (art. 43);

b) assunzione di personale a contratto a tempo determinato (art. 46);

c) conferimento di incarichi di lavoro a privati cittadini, liberi professionisti, e acquisizione d'opera di esperti qualificati, anche stranieri, mediante speciali contratti d'opera professionale o mediante contratti di impiego privato a termine (art. 47);

d) istituzione di un « corpo di sicurezza » con compiti di vigilanza materiale sui beni, di indagine e controllo sulla applicazione delle leggi e sui provvedimenti, nonché di assistenza all'esecuzione dei provvedimenti dell'Amministrazione autonoma (articolo 48).

Nel capo II del titolo V sono dettate le disposizioni relative all'immissione nelle varie carriere ed allo sviluppo nelle stesse (articoli da 53 a 64).

Nel capo III del titolo V sono contemplate delle norme particolari per alcune categorie di personale e precisamente:

a) indennità per l'uso di sostanze tossiche (articolo 65);

b) indennità di cassa (articoli 66 e 68);

c) assicurazione per il personale autista (articoli 67);

d) indennità di studio ed aggiornamento per il personale delle carriere direttive tecnico-scientifiche (articolo 69);

e) indennità per la progettazione e direzione di lavori (articolo 70);

f) indennità speciale per il personale del corpo di sicurezza (articolo 71) secondo quanto stabilito alla tabella *I*.

Nel capo IV del titolo V sono contemplate alcune norme comuni a tutto il personale dell'Amministrazione autonoma che stabiliscono:

a) un premio di interessamento (articolo 72) secondo quanto indicato alla tabella *L*;

b) variazioni alle misure delle diarie per missioni in Italia e all'estero (articoli 73 e 74) secondo quanto indicato dalla tabella *M*;

c) variazioni ai massimali vigenti per le prestazioni di lavoro straordinario (articolo 75).

I capi V e VI del titolo V stabiliscono norme per gli alloggi (articoli 76, 77, 78) e per le divise (articolo 79).

Il titolo VI determina il patrimonio della Amministrazione autonoma (articoli da 80 a 83);

il titolo VII detta le disposizioni finanziarie relative alle entrate (articolo 84) ed alle spese (articoli 85 e 86) dell'Amministrazione autonoma;

il titolo VIII prevede le disposizioni relative ai bilanci ed ai controlli (articoli da 87 a 97).

Nel titolo IX sono previste norme varie riguardanti:

a) la gestione delle casse di soccorso tra il personale (articolo 98);

b) i casi di incompatibilità e di sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio nazionale e dei comitati nazionali, nonché le diarie di presenza ed i rimborsi di spese (articolo 99);

c) il servizio postale e telefonico della Amministrazione autonoma (articolo 99);

d) la disciplina delle mostre d'arte (articolo 101);

e) i servizi di cultura pubblica e di informazione della produzione contemporanea (articolo 102);

f) le donazioni ed i lasciti all'Amministrazione autonoma (articolo 103);

g) i lavori per conto di terzi (articoli 104 e 105).

Al titolo X (disposizioni finali e transitorie) si stabiliscono gli organi provvisori dell'Amministrazione autonoma nella prima attuazione della legge (articolo 106), le modalità per il passaggio nei ruoli di essa del personale attualmente in servizio presso la Direzione generale e l'Amministrazione delle antichità e belle arti (articolo 107) nonché per l'inquadramento in alcune carriere (articoli da 108 a 110).

Gli articoli dal 111 al 118 prevedono alcune facilitazioni di carriera per il personale attualmente in servizio con requisiti particolari, come già avvenuto per i dipendenti di altre amministrazioni dello Stato.

Nel titolo IX (articoli 119 e 120) sono indicate le disposizioni finanziarie finali.

La previsione di maggiore spesa annua è da calcolare in 12 miliardi che per i primi esercizi sarà notevolmente ridotta, in quanto l'applicazione delle norme che comportano oneri finanziari dovrà necessariamente avvenire con gradualità.

Per l'esercizio 1971 la spesa non supererà i 2 miliardi, per la cui copertura è proposto lo storno dal fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE
—**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione l'Amministrazione autonoma delle antichità e belle arti, con i compiti indicati nel titolo II della presente legge. Con la data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione. È soppresso altresì il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, salvo le sezioni quarta e quinta che restano in funzione quale Consiglio superiore della istruzione artistica.

Art. 2.

L'Amministrazione è posta sotto l'alta direzione del Ministro della pubblica istruzione, che ne presiede il Consiglio di amministrazione. Essa è dotata di personalità giuridica e di gestione autonoma.

TITOLO II**COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE****Art. 3.**

All'Amministrazione autonoma è affidata la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio, che essa svolge attraverso l'applicazione delle leggi di tutela e la promozione diretta, nonché la collaborazione negli studi per la ricerca delle soluzioni idonee a

porre in armonia e in giusto rapporto la difesa del patrimonio affidato alla sua tutela e le esigenze derivanti dallo sviluppo economico e sociale del Paese.

Nel rispetto delle attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, l'Amministrazione autonoma collabora, per i compiti e secondo le norme che la concernono, con le organizzazioni internazionali.

Ad essa sono affidati altresì:

a) la gestione patrimoniale finanziaria dei beni di proprietà dello Stato, affidati alla conservazione o all'uso dell'Amministrazione;

b) lo sviluppo tecnico-scientifico di tutte le materie interessanti le ricerche, gli studi, i restauri dei beni di cui al primo comma del presente articolo; ai fini della conservazione, della più ampia valorizzazione e del pubblico godimento dei beni stessi;

c) la promozione, sul piano sia internazionale che statale, locale, pubblico e privato, di tutti i coordinamenti, le collaborazioni e gli scambi, atti al migliore funzionamento dell'Amministrazione e nell'interesse generale;

d) l'attività culturale e didattica volta all'educazione artistica pubblica;

e) la preparazione professionale dei propri funzionari e impiegati.

TITOLO III

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 4.

Sono organi dell'Amministrazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) i Comitati nazionali;
- d) la Direzione generale;
- e) le Soprintendenze generali;
- f) le Soprintendenze territoriali e speciali.

CAPO I

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, presieduto come indicato nel precedente articolo 2, è composto:

- a) dai soprintendenti generali;
- b) da quattro esperti di specifica competenza tecnico-scientifica o giuridico-amministrativa, dei quali almeno due devono appartenere ai ruoli del personale civile dello Stato;
- c) da tre rappresentanti del personale.

I membri di cui ai punti *b)* e *c)* del comma precedente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, che sceglie i tre rappresentanti del personale in una rosa di nominativi forniti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative le quali indicheranno due candidati ciascuna. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e deve essere convocato quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno sette membri oltre il presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Segretario del Consiglio di amministrazione è il soprintendente generale, cui sono affidate le funzioni di direttore generale, secondo quanto previsto dall'articolo 11, ultimo comma. I membri del Consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati più di una volta successiva.

I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non prendano parte a quattro adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati, quando si debbano esa-

minare affari che interessano anche altre amministrazioni, i capi dei servizi competenti.

Quando siano all'ordine del giorno questioni che concernono le Regioni, deve essere invitato un rappresentante della Regione interessata.

Gli invitati ai sensi dei due commi precedenti partecipano alle riunioni a titolo consultivo.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il progetto di bilancio preventivo, le proposte di variazione in corso di esercizio e il conto consuntivo;

b) delibera le norme generali per l'ordinamento, le attribuzioni e le facoltà dei singoli servizi e uffici dell'Amministrazione;

c) approva i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Amministrazione;

d) delibera sugli affari di competenza di più soprintendenze generali e dirime i conflitti di competenza insorti tra le stesse;

e) esercita, nei riguardi del personale, le attribuzioni demandate ai consigli di amministrazione dei Ministeri dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) approva le spese che superino i limiti appresso indicati:

100 milioni per lavori e provviste, per l'acquisto di cose di interesse storico-artistico aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, per l'acquisto di attrezzature scientifiche, per la vendita o permuta di cose storico-artistiche, per l'acquisto di beni immobili;

30 milioni per transazioni dirette a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie;

25 milioni per maggiori compensi o esonero da penalità contrattuali in occasione di vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, nonchè per attività dirette alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 3;

5 milioni, nei casi previsti dalla legge, sulla concessione di contributi e su ogni altro intervento a favore di enti e di privati;

3 milioni per l'accettazione di donazioni, eredità o legati, nonchè per l'acquisto, ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, dei beni mobili;

g) approva le variazioni e aggiunte alle spese indicate nel precedente punto, nonchè le variazioni ed aggiunte ai progetti di opere e di contratto, approvati dai soprintendenti generali, nei limiti degli stanziamenti loro assegnati, quando, per effetto di proposte suppletive, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei soprintendenti stessi;

h) delibera sulla istituzione o modificazione delle tasse di ingresso nonchè sugli orari di apertura al pubblico degli istituti e complessi di antichità e belle arti;

i) delibera in materia di sicurezza degli istituti e complessi di cui al punto precedente;

l) delibera sulle proposte delle piante organiche, sull'apertura di concorsi per la assunzione di personale, nomine, promozioni, abbreviamenti dell'intervallo per aumenti di stipendi e paghe, ricorsi contro punizioni disciplinari, vertenze sindacali, collocamenti in disponibilità, esonero del personale stabile prima del raggiungimento del limite massimo di età, conservazione in servizio oltre il limite massimo di età; sulla concessione di pensioni privilegiate, sui ricorsi del personale, sulle norme relative ad anticipazioni di stipendi e paghe; sulle indennità speciali al personale e sui premi di interessamento, su gratificazioni e sussidi;

m) delibera l'assunzione di mutui, nei limiti e con le procedure da stabilirsi ai sensi dell'articolo 86 della presente legge;

n) delibera su ogni altra questione che riguardi l'interesse e l'attività dell'Amministrazione, o che sia demandata dalla legge alla sua competenza.

In attuazione del punto b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio nazionale, delibera sulla istituzione di organismi per la valorizzazione dell'arte contemporanea e dei mezzi espressivi nuovi o che finora non hanno ido-

neo centro di riferimento, quali la fotografia, la scenografia, il teatro, la rappresentazione radiofonica e televisiva, e altri. Sono aggregati all'Amministrazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e rivediti nelle loro strutture, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio nazionale, gli esistenti organismi per il disco e la cinematografia.

Il Consiglio di amministrazione delibera altresì, sentito il Consiglio nazionale, sui mezzi atti ad una più accurata disciplina delle mostre d'arte contemporanea e di iniziativa pubblica e, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, provvede alla revisione degli statuti e delle strutture degli istituti per le arti contemporanee, garantendone la piena autonomia.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio nazionale, delibera le direttive per l'ammodernamento dell'apparato scientifico e tecnico dell'Amministrazione e per il riordinamento degli istituti esistenti (gabinetto fotografico ed aerofototeca); delibera altresì sulla creazione di nuovi istituti volti alla ricerca scientifica e tecnologica, applicate alle cose storiche ed artistiche, e alla rilevazione, riproduzione e catalogazione delle cose stesse.

In attuazione del punto *f*) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione disciplina quanto necessario per i procedimenti e per la formazione di albi nazionali di imprese e di professionisti cui affidare i lavori di restauro delle cose d'arte, sia mobili che immobili.

CAPO II

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 7.

Il Consiglio nazionale è l'organo di competenza e di controllo scientifico-tecnico e di consultazione dell'Amministrazione.

Esso è composto dai membri dei comitati nazionali di cui al successivo articolo 9, nonchè da 15 esperti di specifica competenza nelle materie che interessano l'Amministrazione, nominati dal Ministro della pubblica

istruzione, dei quali due designati dall'Accademia dei Lincei, due dall'Accademia di San Luca, due dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il presidente e il vice presidente del Consiglio nazionale sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione, e scelti in terne di membri designati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio nazionale è convocato almeno due volte all'anno e quando ne faccia richiesta un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, oltre il presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio nazionale dura in carica quattro anni.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale esprime parere:

a) sugli indirizzi da adottare nel programma economico nazionale e nel piano urbanistico nazionale, in ordine alla tutela ed alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 3;

b) sui problemi attinenti all'attuazione del programma economico nazionale e del piano urbanistico nazionale per la parte relativa alla tutela ed alla valorizzazione dei beni suddetti;

c) sui programmi annuali e pluriennali, sul progetto di bilancio e sulla relazione annuale dell'Amministrazione;

d) sulle materie contemplate al punto f) dell'articolo 6, quando lo svolgimento delle attività o l'intervento comporti una spesa superiore a 75 milioni o sia concesso un contributo di ammontare superiore a 25 milioni;

e) sull'acquisto dei beni mobili ed immobili di cui al punto f) dell'articolo 6;

f) sulle questioni per le quali il parere del Consiglio nazionale sia richiesto dalla legge e su ogni altra questione che il Ministro della pubblica istruzione ritenga opportuno di sottoporre al suo esame. Le leggi di tutela stabiliscono i casi nei quali il parere del Consiglio nazionale è obbligatorio.

CAPO III

I COMITATI NAZIONALI

Art. 9.

Presso ciascuna delle soprintendenze generali tecniche di cui al successivo articolo 12, è costituito un comitato nazionale per le materie demandate alla soprintendenza generale.

Il comitato nazionale è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto:

da quattro professori universitari di ruolo e fuori ruolo delle materie attinenti alla competenza della soprintendenza generale, eletti dai professori universitari di ruolo e fuori ruolo delle medesime materie o di materie affini;

da tre funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione appartenenti al ruolo specifico della soprintendenza generale, due dei quali con qualifica di soprintendente, eletti dal personale appartenente alla carriera medesima;

da un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Alle sedute del comitato nazionale partecipa con voto consultivo il competente soprintendente generale o, in caso di sua assenza o impedimento, un ispettore generale da lui designato.

Ciascun comitato nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre il presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato nazionale dura in carica quattro anni.

Art. 10.

Il comitato nazionale è sentito sui programmi di attività della rispettiva soprin-

tendenza generale, sui progetti di opere e successive variazioni e aggiunte e sui provvedimenti da adottare dalle soprintendenze generali ai sensi del capo V del presente titolo.

Formula altresì proposte in ordine agli interventi della stessa soprintendenza generale e fornisce al Ministro della pubblica istruzione la terna dei nominativi per la nomina del soprintendente generale del proprio settore di competenza, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

Le leggi di tutela stabiliscono i casi nei quali il parere del comitato nazionale è obbligatorio.

CAPO IV

LA DIREZIONE GENERALE

Art. 11.

La Direzione generale ha il compito del coordinamento di tutta l'attività dell'Amministrazione, attraverso il direttore generale, segretario del Consiglio di amministrazione. Essa porta a conoscenza degli uffici centrali e periferici i deliberati del Consiglio di amministrazione e ne segue l'attuazione. Il direttore generale coadiuva il presidente del Consiglio di amministrazione in ogni attività relativa alla regolarità dei servizi e della gestione.

Il direttore generale predispone, su istruzione del presidente del Consiglio di amministrazione, l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio di amministrazione stesso; raccoglie le proposte ed i quesiti posti dalle soprintendenze generali, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale predispone, su istruzione del presidente del Consiglio nazionale, l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio nazionale stesso.

Nei casi di urgenza il direttore generale può autorizzare l'inizio dei lavori e delle provviste già approvati dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dei relativi contratti.

Il direttore generale può prendere provvedimenti d'urgenza nell'interesse dell'Am-

ministrazione ed autorizzare, in casi di emergenza, l'inizio dei lavori assolutamente indilazionabili, a salvaguardia dell'incolumità e della conservazione delle cose di interesse artistico e storico, salvo richiedere la ratifica di tali provvedimenti al Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza.

Il direttore generale presenta al Ministro della pubblica istruzione, presidente del Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'Amministrazione durante il precedente esercizio finanziario, raccogliendo i dati necessari dalle soprintendenze generali.

Le funzioni di direttore generale sono affidate dal Consiglio di amministrazione ad uno dei soprintendenti generali.

CAPO V

LE SOPRINTENDENZE GENERALI

Art. 12.

Gli uffici centrali dell'Amministrazione sono organizzati in tre soprintendenze generali tecniche, rispettivamente per l'archeologia e scavi, per le opere d'arte e musei, per i monumenti, urbanistica e paesaggio, e in una soprintendenza generale amministrativa.

Le soprintendenze generali sono rette dai soprintendenti generali, che hanno lo stato giuridico dei direttori generali dei Ministeri.

I soprintendenti generali tecnici sono nominati dal Consiglio dei ministri che sceglie in una terna di soprintendenti proposta dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione, per ogni singola soprintendenza generale tecnica, del rispettivo comitato nazionale.

Spetta alle soprintendenze generali tecniche:

a) predisporre il progetto di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio per la parte riguardante il settore di competenza;

b) predisporre i programmi annuali o pluriennali della propria attività;

c) approvare le spese di cui al punto f) dell'articolo 6, che non superino i limiti indicati nello stesso punto e le disponibilità assegnate dal Consiglio di amministrazione;

d) stipulare i contratti per l'esecuzione delle opere che eccedono la competenza delle Soprintendenze territoriali o speciali.

Il soprintendente generale amministrativo è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, tra il personale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione autonoma.

Spetta alla soprintendenza generale amministrativa:

a) provvedere, secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, alla compilazione del bilancio preventivo e dell'annessa relazione annuale da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo 87;

b) predisporre il conto consuntivo annuale, ai sensi dell'articolo 87;

c) provvedere all'acquisto, costruzione, locazione e manutenzione di immobili destinati a sedi di uffici e servizi dell'Amministrazione, nonchè al loro arredamento e alle attrezzature e mezzi occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi stessi, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nei limiti di spesa che non superino quelli indicati al punto f) dell'articolo 6 e che comunque non superino le disponibilità assegnate alla soprintendenza generale stessa;

d) provvedere all'amministrazione, all'impiego e, in genere, a tutti gli affari del personale;

e) provvedere ad ogni altro affare di carattere generale giuridico-amministrativo, o che non rientri nella competenza delle soprintendenze tecniche.

Dalla soprintendenza generale amministrativa, in accordo con le soprintendenze generali tecniche, dipende il servizio di sicurezza di cui al titolo V, capo II, sezione VI della presente legge.

CAPO VI

LE SOPRINTENDENZE TERRITORIALI
E SPECIALI

Art. 13.

Gli uffici periferici dell'Amministrazione sono organizzati in soprintendenze territoriali e speciali.

Art. 14.

Le soprintendenze territoriali:

a) sono organi di conoscenza scientifica, di informazione e di propulsione in ordine ai problemi afferenti alla propria competenza;

b) in conformità alle leggi di tutela esercitano localmente, nell'ambito della loro giurisdizione e competenza, i compiti di cui all'articolo 3;

c) formulano proposte per la predisposizione di programmi annuali e pluriennali della propria attività;

d) nei limiti dei fondi assegnati dalla competente soprintendenza generale, provvedono alla esecuzione delle opere e a tutte le spese necessarie alla propria attività, che non eccedano i seguenti limiti:

25 milioni per esecuzione di opere, quando si proceda mediante asta pubblica, appalto-concorso o licitazione privata;

10 milioni, quando si proceda a trattativa privata o in economia;

5 milioni per attività dirette alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 3;

1 milione per l'acquisto di beni mobili per uso degli uffici dipendenti;

e) stipulano contratti per l'esecuzione di opere di propria competenza;

f) provvedono ad ogni altro affare od attività demandati dalla legge e dai regolamenti alla loro competenza.

Art. 15.

Le soprintendenze speciali hanno carattere specialistico oppure concernono istituti o complessi di particolare importanza. Esse amministrano i beni storico-artistici loro affidati, svolgendo i compiti delle soprintendenze territoriali di cui al precedente articolo.

Art. 16.

Gli attuali istituti autonomi esistenti nell'ambito della soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti assumono la denominazione di soprintendenze speciali. Le soprintendenze speciali sono istituite o soppresse con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio nazionale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SUGLI ORGANI
DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 17.

Il Ministro della pubblica istruzione, presidente del Consiglio di amministrazione, può, in ordine ai programmi generali di Governo e a deliberazioni del Parlamento, decidere provvedimenti non conformi alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; tali atti devono essere motivati, e le variazioni apportate ai capitoli di spesa registrate unitamente a quelle deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Il Ministro può altresì, d'iniziativa o su ricorso, previa richiesta della loro modifica, dichiarare con decreto motivato l'illegittimità di atti o provvedimenti dell'Amministrazione manifestamente contrari alle leggi e ai regolamenti. Per lo stesso motivo può sospenderne l'efficacia e negarne l'esecutorietà, con decreto motivato, approvato dal Consiglio dei ministri.

Art. 18.

I consiglieri di amministrazione, senza pregiudizio delle responsabilità previste dalle leggi vigenti, sono responsabili delle perdite e dei danni recati allo Stato ed a terzi verso cui lo Stato debba rispondere, per abuso o negligenza compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, e, per l'articolo 74 della legge sulla contabilità generale dello Stato, è loro applicata la giurisdizione della Corte dei conti per l'accertamento e la liquidazione delle responsabilità, con l'eccezione dei componenti assenti dalle deliberazioni per giustificati motivi, o che abbiano verbalizzato il loro motivato dissenso e voto contrario.

TITOLO IV

CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANI
PERIFERICI E NORME SUL LORO
FUNZIONAMENTO

CAPO I

LE SOPRINTENDENZE TERRITORIALI

Art. 19.

Le soprintendenze territoriali di cui al capo VI del titolo III della presente legge, sono classificate come nella tabella A allegata (quadri I, II, III).

Art. 20.

Alle soprintendenze all'archeologia e scavi è demandato l'esercizio delle attività di scavo e il loro controllo, la tutela dei complessi monumentali e dei monumenti della antichità, delle cose di interesse artistico e storico, dei musei non autonomi e delle raccolte ed opere, pubblici e privati, compresi nella loro giurisdizione.

Alle soprintendenze ai monumenti, urbanistica e paesaggio è demandata la tutela, conservazione e restauro degli edifici e complessi organici od ambienti monumentali ed

edilizi di interesse artistico e storico del medioevo e dell'età moderna; la definizione delle soluzioni delle questioni urbanistiche per quanto attiene alla loro inerenza al patrimonio monumentale, ambientale e del paesaggio; la tutela del paesaggio storico e naturale.

Alle soprintendenze alle opere d'arte e ai musei è demandata la gestione e l'incremento degli istituti non autonomi compresi nella loro giurisdizione; la tutela, conservazione e restauro delle cose di interesse artistico e storico medioevali e moderne, delle pitture murali, dei mosaici parietali o pavimentali, delle sculture, delle vetrate e di ogni altra opera d'arte non avente funzione architettonica e strutturale, nonchè gli scavi attinenti al medioevo, compresi nella loro giurisdizione.

Ai fini amministrativi si intende col termine archeologia il periodo storico che va dalla preistoria al secolo IV dell'era nostra; per medioevo ed età moderna il periodo che va dal secolo IV ai giorni nostri.

Art. 21.

I soprintendenti sono i capi delle soprintendenze e responsabili del loro funzionamento.

Alle soprintendenze territoriali alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle delle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti.

Art. 22.

Presso ogni soprintendenza sono costituiti due servizi:

- a) tecnico;
- b) amministrativo.

Alla direzione del servizio tecnico è preposto un funzionario della carriera tecnica

direttiva, che assume anche l'incarico di vice soprintendente.

Alla direzione del servizio amministrativo è preposto un funzionario della carriera direttiva amministrativa.

Art. 23.

L'articolazione interna dei servizi e la competenza dei rispettivi uffici sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il comitato nazionale competente.

Lo stesso Consiglio di amministrazione predisporrà il regolamento interno del personale ed il regolamento interno degli istituti e complessi di antichità e d'arte.

Art. 24.

Nei casi che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il comitato nazionale competente, le soprintendenze potranno costituire degli uffici tecnici distaccati nell'ambito della propria circoscrizione territoriale.

Art. 25.

Per l'esame di problemi di particolare importanza riguardanti l'attività della soprintendenza, il soprintendente convoca gli impiegati direttivi tecnici ed amministrativi, con almeno tre anni di servizio, da lui dipendenti, che costituiscono il consiglio di soprintendenza.

Il consiglio di soprintendenza sceglie nel suo seno l'impiegato che di volta in volta partecipa alle conferenze delle soprintendenze di cui all'articolo 31.

Ai consigli di soprintendenza sono invitati i conservatori e gli ispettori onorari, come previsto dall'articolo 39.

Delle riunioni del consiglio dovrà essere steso verbale.

Il voto del consiglio non è vincolante per il soprintendente. Copia del verbale della riunione dovrà essere trasmessa alla soprintendenza generale competente.

Il regolamento stabilirà le norme del funzionamento del consiglio di soprintendenza.

CAPO II

LE SOPRINTENDENZE SPECIALI

Art. 26.

Le soprintendenze speciali, di cui al precedente articolo 15, sono, all'entrata in vigore della presente legge, quelle indicate nella tabella allegata A (quadro IV).

Ai termini del precedente articolo 16, il Consiglio di amministrazione delibera l'istituzione delle altre soprintendenze speciali, nonchè la qualifica dell'impiegato cui deve essere affidata la direzione in rapporto con l'importanza dell'istituto.

Art. 27.

La direzione delle soprintendenze speciali è affidata ad un impiegato della carriera tecnico-scientifica, avente qualifica non inferiore a direttore.

Art. 28.

Per i servizi amministrativi delle soprintendenze speciali valgono le norme di cui al precedente articolo 22. Là dove possibile, essi sono assolti dalla direzione amministrativa di una delle soprintendenze della circoscrizione nella quale gli istituti hanno la loro sede.

Art. 29.

L'articolazione interna, il servizio tecnico, la competenza dei rispettivi uffici ed i regolamenti interni delle soprintendenze speciali

sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 23 e 25.

CAPO III

CONSULTE REGIONALI E CONFERENZE REGIONALI DELLE SOPRINTENDENZE

Art. 30.

I soprintendenti della stessa Regione, i rappresentanti degli enti territoriali, degli enti locali, di istituzioni scientifiche e culturali che curino interessi relativi alle cose artistiche e storiche, costituiscono le consulte regionali per i beni storici ed artistici.

Le consulte regionali hanno scopi di individuazione degli interessi locali specifici e di armonizzazione degli interessi dei vari livelli territoriali. Esse si riuniscono almeno due volte l'anno; la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono stabiliti dal regolamento della presente legge.

Art. 31.

I soprintendenti della stessa Regione, coadiuvati da un impiegato della carriera direttiva designato come indicato al precedente articolo 25, si riuniscono periodicamente e comunque due volte l'anno, in conferenze delle soprintendenze presiedute a turno da uno di essi. Le conferenze hanno scopi di esame collegiale dei problemi storico-artistici della Regione e di coordinamento dell'opera delle varie soprintendenze.

Le conferenze, qualora necessario, si articoleranno in conferenze speciali per settore o per giurisdizione.

Art. 32.

Le consulte regionali e le conferenze regionali hanno un ufficio permanente di segreteria presso una delle soprintendenze con sede nel capoluogo di regione, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

CAPO IV

SCUOLE SPECIALI

Art. 33.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio nazionale, saranno stabiliti il numero e le sedi delle seguenti scuole speciali per:

- a) restauratori;
- b) operatori tecnici;
- c) fotografi specializzati in fotografia d'arte;
- d) allievi operai.

Art. 34.

Il funzionamento delle scuole speciali sarà disciplinato dal regolamento.

Per le scuole degli allievi operai delle antichità e belle arti si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, relativa alle scuole allievi operai delle Forze armate.

CAPO V

CONSERVATORI E ISPETTORI ONORARI

Art. 35.

Ai conservatori ed ispettori onorari di cui, rispettivamente, alla legge 16 giugno 1912, n. 687, e alla legge 27 giugno 1907, n. 386, che, per capacità e rendimento, si rendano particolarmente meritevoli, è concesso un premio di interessamento annuo. Le misure del premio sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, su proposta delle soprintendenze generali, sentiti i comitati nazionali.

Art. 36.

Ai conservatori e agli ispettori onorari, che, per i compiti inerenti il loro incarico,

devono effettuare trasferte nella zona di loro giurisdizione o per raggiungere la soprintendenza territoriale dalla quale dipendono, o per eventuali convocazioni presso le soprintendenze generali, è corrisposta una indennità di missione pari a quella spettante al personale dell'Amministrazione, di grado di direttore della carriera direttiva del personale tecnico-scientifico.

Art. 37.

Ai conservatori e agli ispettori onorari sono rimborsate tutte le spese da essi sostenute per lo svolgimento dei loro incarichi, dietro presentazione della documentazione delle spese stesse.

Art. 38.

I conservatori e gli ispettori onorari dovranno presentare, nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, una relazione particolareggiata sulla loro attività.

Art. 39.

I conservatori e gli ispettori onorari sono pubblici ufficiali. Essi possono intervenire in casi di urgenza, provocando, entro il termine di tre giorni, la decisione dei competenti uffici.

Essi sono invitati ai consigli di soprintendenza quando siano all'ordine del giorno problemi riguardanti la loro zona di competenza.

TITOLO V

IL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I

ORGANICI E TRATTAMENTO GIURIDICO

Art. 40.

L'organico dell'Amministrazione è quello indicato nelle tabelle *B, C, D, E, F, G* ed *H*, allegate alla presente legge.

Art. 41.

Al personale dell'Amministrazione si applicano le disposizioni vigenti sullo statuto e il trattamento giuridico del personale civile dello Stato di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, salvo le deroghe risultanti dalla presente legge.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce gli organici degli uffici centrali e periferici.

Art. 43.

Le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso nazionale, eccettuate quelle del personale del corpo di sicurezza, operaio ed ausiliario, che possono essere effettuate per pubblici concorsi locali, nei limiti dei posti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 44.

Tutti gli addetti all'Amministrazione, di qualunque grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

Art. 45.

Il direttore capo della ragioneria centrale dell'Amministrazione è nominato dal Ministro del tesoro, di concerto con quello della pubblica istruzione.

Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le ragionerie centrali dei Ministeri.

Il direttore capo della ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed è responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilità generale dello Stato, del

relativo regolamento e successive modificazioni.

Art. 46.

Oltre al personale di ruolo, l'Amministrazione può assumere, per determinate ragioni di carattere eccezionale o per speciali mansioni di carattere scientifico o tecnico, personale a contratto a tempo determinato.

I contratti ed il contingente numerico massimo sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Art. 47.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà, in casi di esigenze di carattere particolare, di conferire incarichi di lavoro a privati cittadini, liberi professionisti, e di avvalersi, sentiti i comitati nazionali, di esperti qualificati, anche stranieri, sia mediante speciali contratti di opera professionale, sia mediante contratti di impiego privato a termine.

I conferimenti degli incarichi ed i pagamenti delle prestazioni saranno effettuati con l'osservanza delle norme del decreto ministeriale n. 22608 in data 15 dicembre 1955, ed il combinato disposto dello stesso decreto (art. 9) e della legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché del decreto ministeriale 21 agosto 1958, e successive modificazioni.

Art. 48.

Il corpo di sicurezza di cui alla allegata tabella G ha compiti di vigilanza materiale sui beni dell'Amministrazione; di indagine e controllo sulla applicazione delle leggi e sui provvedimenti dell'Amministrazione; di assistenza all'esecuzione dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 49.

Il corpo di sicurezza comprende anche reparti attrezzati per opere materiali di urgente intervento sui beni, per opere di trasporto, di ricovero, di approntamento dei mezzi per la preservazione dei beni della Amministrazione, o soggetti alla sua tutela.

Art. 50.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce:

a) i requisiti richiesti per l'appartenenza al corpo, sia di istruzione, che morali e fisici;

b) gli accertamenti sanitari necessari alla piena valorizzazione dell'idoneità al servizio nel corpo;

c) tutti gli altri accertamenti necessari a stabilire la piena rispondenza del personale alle necessità sia fisiche che morali per l'appartenenza al corpo;

d) i compiti particolareggiati del corpo e le procedure per l'espletamento del servizio;

e) i corsi di addestramento del personale ammesso nel corpo.

Art. 51.

Il personale addetto al corpo di sicurezza è considerato a tutti gli effetti come agente di pubblica sicurezza, ed è sottoposto ai diritti ed alla disciplina del personale di pubblica sicurezza.

Art. 52.

Il corpo di sicurezza, pur nella sua piena autonomia, curerà i necessari collegamenti con gli organi di sicurezza dello Stato e degli enti locali, con la guardia di finanza e con l'amministrazione doganale.

CAPO II

CARRIERA DEL PERSONALE

Sezione I

Carriera direttiva - Ruoli del personale tecnico-scientifico

Art. 53.

La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella B (quadro II, lettere a, b

e c) si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Per gli ispettori archeologi è prescritta la laurea in lettere o filosofia; per gli ispettori storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla facoltà di magistero. Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Il Consiglio di amministrazione può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.

Per i posti riservati alla specializzazione in paleontologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.

Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.

Art. 54.

La promozione a ispettore principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ispettori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli tecnico-scientifici e amministrativi, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonchè gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.

La promozione a soprintendente di seconda classe si consegue mediante concorso per

titoli tecnico-scientifici e amministrativi, al quale sono ammessi i direttori che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a soprintendente di prima classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i soprintendenti di seconda classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 55.

Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella B, quadro II, lettera e), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività presso le soprintendenze.

Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

Sezione II

Carriera direttiva amministrativa

Art. 56.

L'assunzione nel ruolo di cui alla allegata tabella B, quadro III, si consegue mediante pubblico concorso per esami, per partecipare al quale è prescritta la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche e sociali.

Sezione III

Carriera di concetto

Art. 57.

L'assunzione nel ruolo di cui alla allegata tabella C, quadro I, è effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono

ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'assunzione nei ruoli di cui alla allegata tabella C, quadri III, IV e V, è effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti, rispettivamente, i seguenti titoli di studio:

1) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore in disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

2) per il ruolo dei geometri, diploma di geometra o di perito edile;

3) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro;

4) per il ruolo dei topografi, diploma di maturità scientifica o diploma di geometra o diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;

5) per il ruolo degli interpreti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o straniere; qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si prescinde dal diploma di cui alla lettera a).

Sezione IV

Carriera del personale tecnico esecutivo

Art. 58.

La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente.

I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni:

- antichità;
- monumenti;
- musei e gallerie.

La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti e degli operatori tecnici.

Art. 59.

Le promozioni a primo assistente e a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono:

a) per metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonchè gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di rispettivo servizio;

b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono am-

messi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

I posti non conferiti, ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera *a*) del precedente comma, vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico ed una orale. Si applicano le norme di cui all'articolo 187, commi terzo e quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La promozione ad assistente principale e ad operatore tecnico principale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli assistenti capi e gli operatori tecnici capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Sezione V

Carriera del personale ausiliario

Art. 60.

La nomina ad usciere in prova nel ruolo di cui alla allegata tabella *F* si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 61.

La promozione ad usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri o portieri che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio.

Nello scrutinio il Consiglio di amministrazione designa, secondo l'ordine di ruolo, gli impiegati che abbiano diligenza e buona condotta.

Sezione VI

Carriere del corpo di sicurezza

Art. 62.

L'assunzione nel ruolo di cui alla allegata tabella G, quadro I, si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea.

La conferma in ruolo dopo il periodo di prova è subordinata alla frequenza di speciali corsi di preparazione e di addestramento svolti col concorso di esperti della Amministrazione presso la scuola superiore di polizia scientifica.

Lo sviluppo di carriera segue le norme stabilite per le carriere del personale direttivo amministrativo dello Stato, con la seguente corrispondenza di qualifiche:

comandante generale — ispettore generale;

vice comandante generale — direttore di divisione;

comandante regionale — direttore di sezione;

comandante di sezione — consigliere di prima classe;

primo ufficiale di sicurezza — consigliere di seconda classe;

ufficiale di sicurezza — consigliere di terza classe.

Art. 63.

L'assunzione nel ruolo di cui alla allegata tabella G, quadro II, si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La conferma in ruolo dopo il periodo di prova è subordinata alla frequenza di speciali corsi di preparazione e di addestramento.

Lo sviluppo di carriera segue le norme stabilite per le carriere del personale esecu-

tivo amministrativo dello Stato, con la seguente corrispondenza di qualifiche:

agente principale — archivista superiore;

agente capo — archivista capo;

primo agente — primo archivista;

agente scelto — archivista;

agente — applicato.

Sezione VII

Personale operaio

Art. 64.

Agli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità rilasciato dalle scuole previste dall'articolo 33, lettera *d*), della presente legge, si applicano le norme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE

Art. 65.

Al personale restauratore ed operatore tecnico che, per l'assolvimento dei propri compiti, è sottoposto a pericoli derivanti dall'uso di sostanze tossiche, è corrisposta una speciale indennità, determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 66.

Al personale addetto alle biglietterie della tassa di ingresso compete una indennità per maneggio di denaro, a seconda dell'entità degli incassi.

La misura dell'indennità è stabilita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del soprintendente generale amministrativo.

Art. 67.

Il personale autista è assicurato con polizza nazionale.

Art. 68.

Ai cassieri dell'Amministrazione è corrisposta una indennità di cassa, che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del soprintendente generale amministrativo.

Art. 69.

Al personale delle carriere direttive tecnico-scientifiche è conferita una indennità di studio ed aggiornamento, nella misura di lire 30.000 mensili.

L'indennità non si corrisponde:

a) nel primo esercizio finanziario successivo all'attribuzione del giudizio complessivo inferiore a « ottimo »;

b) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto, per qualsiasi causa, assenze superiori nel complesso a cento giorni.

Per speciali esigenze di studio, al personale, di cui al primo comma del presente articolo, può essere concesso nell'anno solare, oltre al normale periodo di ferie, un ulteriore periodo di congedo non superiore ad un mese.

La concessione è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 70.

Al personale, che abbia concorso alla progettazione ed alla direzione di lavori eseguiti dalle soprintendenze, può essere corrisposta una indennità, secondo i criteri di riparto e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Tale indennità non potrà superare globalmente, per ogni singola opera, una somma pari ad un quarto degli onorari stabi-

liti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato.

Art. 71.

Al personale del corpo di sicurezza è attribuita l'indennità speciale nella misura indicata a fianco di ciascuna qualifica nella allegata tabella *I*.

CAPO IV

NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE

Art. 72.

Al personale impiegatizio e salariato in servizio presso l'Amministrazione che, per capacità e rendimento, si renda particolarmente meritevole, è concesso un premio di interessamento.

Le misure minime e massime del premio sono indicate a fianco di ciascun coefficiente della tabella *L* allegata alla presente legge.

Tale premio non si corrisponde:

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;

b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione del giudizio complessivo inferiore a « distinto »;

c) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto, per qualsiasi causa, assenze superiori nel complesso a 100 giorni.

Al dipendente personale che nel precedente anno solare abbia ottenuto il giudizio complessivo di « distinto » il premio di interessamento è corrisposto nella misura minore stabilita nella allegata tabella *L*.

Ferme restando le limitazioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'erogazione del premio sarà fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta delle soprintendenze generali.

Art. 73.

Il personale dell'Amministrazione che sia comandato in missione per servizio, sia in Italia che all'estero, è soggetto alle norme generali in vigore per le missioni compiute dagli impiegati delle amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto dal successivo articolo 74.

Per le missioni compiute da estranei alla Amministrazione per conto di essa, le competenze sono stabilite di volta in volta, nei modi previsti dall'articolo 183 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per le missioni che vengono eseguite su domanda e nell'interesse e a spese di privati ed enti, le indennità sono aumentate di quattro decimi, eccetto il rimborso delle spese di viaggio e del relativo supplemento.

Art. 74.

In deroga a quanto disposto dalla legge 15 aprile 1961, n. 291:

a) i coefficienti giornalieri di missione sono quelli stabiliti dalla tabella *M* allegata alla presente legge;

b) il limite massimo di durata per le missioni continuative è stabilito con disposizione del Consiglio di amministrazione; copia della disposizione deve essere allegata alla relativa tabella di indennità per il debito riscontro;

c) qualora il personale non fruisca di mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e si avvalga invece di mezzi propri, ha diritto ad una indennità chilometrica, secondo le quotazioni correnti, stabilite per il tipo di autovettura usato. Le circostanze che hanno indotto il personale a scegliere i mezzi propri debbono essere menzionate nella relativa tabella di indennità, per il debito riscontro;

d) al personale tecnico-scientifico che operi per la catalogazione dei beni storico-artistici è attribuita l'indennità di missione anche quando, ai termini della citata legge 15 aprile 1961, n. 291, essa non sarebbe

dovuta, non rientrando nelle distanze previste dalla legge stessa.

Art. 75.

In deroga alle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato, il personale dell'Amministrazione potrà effettuare prestazioni di lavoro straordinario eccedenti i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni stesse.

Le deroghe saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio nazionale.

CAPO V

ALLOGGI

Art. 76.

Il personale tecnico addetto alla manutenzione e sorveglianza degli impianti ed il personale addetto ai servizi di portierato o di sorveglianza generica continuativa di uffici, istituti e complessi di antichità e di arte ha diritto all'alloggio gratuito di servizio qualora debba risiedere nei luoghi dove svolge le proprie mansioni. Il regolamento fisserà i compiti particolari, i diritti e i doveri di tale personale.

Art. 77.

Il personale del corpo di sicurezza avrà a disposizione speciali corpi di guardia e stazioni di servizio, che saranno all'uopo predisposti. Il regolamento disporrà le norme relative all'uso dei corpi di guardia e delle stazioni di servizio e stabilirà i turni del personale.

Art. 78.

Presso l'Amministrazione autonoma è istituito un ufficio distaccato GESCAL, con il compito di gestire i fondi di pertinenza del personale delle antichità e belle arti per la costruzione di alloggi.

CAPO VI

DIVISE

Art. 79.

L'Amministrazione fornisce a suo totale carico al personale ausiliario ed al personale del corpo di sicurezza le divise invernali ed estive.

L'Amministrazione fornisce altresì, a suo totale carico, la divisa di servizio del personale autista e gli indumenti di lavoro al personale tecnico che ne necessita per i propri compiti (restauratori, fotografi, fisici, chimici, eccetera).

La foggia della divisa di servizio è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La natura ed il periodo d'uso degli oggetti costituenti la divisa di servizio e gli indumenti di lavoro, nonché le eventuali modificazioni riguardanti la somministrazione di questi ultimi, sono determinati dal Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione.

TITOLO VI

IL PATRIMONIO

Art. 80.

Il patrimonio dell'Amministrazione è costituito:

a) da tutti i beni e le cose patrimoniali, immobili e mobili, di carattere artistico e storico, affidati alla soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti;

b) da tutti i beni mobili e immobili, già in dotazione ed uso della soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti e dei suoi servizi ed uffici periferici;

c) da tutti i beni immobili e mobili già in passato in dotazione, in uso e in amministrazione della soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti, dismessi per qua-

lunque ragione o causa al demanio dello Stato;

d) da tutti i beni artistici e storici o di utilità e servizio già in dotazione e in amministrazione della soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti, dati in deposito, in uso o in concessione ad altre amministrazioni, ad enti e a privati;

e) da tutti i beni e le cose mobili e immobili, di carattere storico e artistico o di utilità e servizio che pervengano all'Amministrazione per lasciti, donazioni o per qualunque altra ragione o causa.

I beni di cui al punto *c)* debbono essere trasferiti all'Amministrazione con le procedure di legge e non oltre un triennio dalla promulgazione della presente legge; i beni di cui al punto *d)* dovranno formare oggetto di nuove convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione e gli enti, amministrazioni e privati interessati, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale ed i comitati nazionali.

La formazione, la tenuta, la verifica periodica e l'aggiornamento del patrimonio storico e artistico, con i relativi incrementi, le diminuzioni e le trasformazioni, sono di competenza delle soprintendenze territoriali e speciali, i cui capi ne sono i consegnatari. I registri di consistenza e del valore dei beni mobili ed immobili d'utilità, di servizio ed uso dell'Amministrazione, sono tenuti dai direttori amministrativi delle soprintendenze territoriali e speciali, che ne sono i consegnatari.

Tramite le soprintendenze generali, annualmente le relazioni sulle variazioni del patrimonio storico ed artistico e sul patrimonio d'uso sono inviate al Consiglio di amministrazione.

Il regolamento della presente legge stabilirà le norme relative alla tenuta degli inventari dei registri di consistenza, alle ricognizioni inventariali, consegne, movimenti di cose storico-artistiche, agli aumenti, diminuzioni e trasformazioni dei beni stessi, nonché dei beni d'uso.

Il regolamento stabilirà altresì le responsabilità dei consegnatari e le norme di sub-consegna.

Art. 81.

I beni mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dell'Amministrazione, fatta eccezione per i ritrovamenti previsti dalla legge e fatta eccezione per i casi di esecuzione di opere nelle quali i materiali derivati dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche o di oggetti mobili, possono, semprechè non ne sia conveniente la vendita ai pubblici incanti, essere ceduti agli appaltatori, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e con le cautele in esso stabilite.

Art. 82.

I beni di carattere storico-artistico di non rilevante interesse, dei quali il Consiglio di amministrazione, sentiti i comitati nazionali, abbia autorizzato l'alienazione, sono alienati a mezzo di pubblici incanti, secondo le norme del regolamento.

Art. 83.

I beni mobili d'uso comune, divenuti inseribili, vengono alienati, a seguito di autorizzazione della ragioneria, dalla soprintendenza generale amministrativa.

Le relative norme sono stabilite dal regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 84.

Le entrate dell'Amministrazione sono costituite:

a) da un finanziamento annuo a carico del bilancio dello Stato, da liquidarsi in rate semestrali anticipate, il cui importo, per l'anno finanziario nel quale l'Amministrazione entra in funzione, sarà pari all'ammontare degli stanziamenti complessiva-

mente disposti per l'anno stesso a favore dei servizi della soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri, aumentato annualmente di una somma pari agli incrementi di spesa derivanti dall'aumento dell'organico del personale di cui all'articolo 40 della presente legge.

Alle variazioni del finanziamento anzidetto, occorrenti negli anni successivi per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione, si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato nei limiti consentiti dalle entrate e in armonia con gli obiettivi fissati dal programma economico nazionale;

b) dai proventi delle tasse d'ingresso alle zone archeologiche, ai monumenti, agli istituti, alle manifestazioni artistiche e culturali d'iniziativa dell'Amministrazione;

c) dai proventi delle tasse di esportazione e visite doganali;

d) dai proventi di missioni effettuate per conto di terzi;

e) dai proventi di affitti di beni immobili e mobili d'utilità, servizio ed uso di proprietà dell'Amministrazione;

f) dai proventi di alienazione di cose artistiche e storiche non interessanti il patrimonio nazionale;

g) dai proventi delle vendite di cose immobili e mobili d'utilità, servizio ed uso o di materiali inservibili o in disfacimento;

h) dai proventi delle vendite di cataloghi, pubblicazioni relative al patrimonio storico-artistico, riproduzioni fotografiche, materiale di documentazione e divulgazione;

i) dai canoni e somme dovute per licenze, autorizzazioni e concessioni;

l) da elargizioni o contributi da parte di enti o privati;

m) dai proventi derivanti da investimenti;

n) dai proventi di lavori o provviste effettuati per conto terzi;

o) da ogni altra e qualsiasi entrata derivante all'Amministrazione dalla propria attività o dai redditi del proprio patrimonio.

Costituisce altresì entrata per l'Amministrazione qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da convenzioni all'Amministrazione stessa.

Gli stanziamenti annuali del bilancio dell'Amministrazione non impegnati alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 85.

Le spese dell'Amministrazione sono costituite:

a) dalle spese per il personale e il debito vitalizio;

b) dalle spese generali di amministrazione occorrenti per il funzionamento dei servizi ed uffici dell'Amministrazione stessa;

c) dalle spese di restauro, conservazione e manutenzione dei beni immobili e mobili di cui alle leggi di tutela;

d) dalle spese di restauro, manutenzione e conservazione dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell'Amministrazione;

e) dalle spese per la ricerca e documentazione scientifica e tecnica, e per le relative dotazioni, impianti e attrezzature, nonchè per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale;

f) dalle spese di sistemazione, miglioramento e adeguamento degli istituti e complessi di antichità e d'arte;

g) dalle spese per le campagne archeologiche e di scavo;

h) dalle spese per la costruzione e adattamento di nuovi musei;

i) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti;

l) dalle spese per le espropriazioni di pubblico interesse, in applicazione delle leggi, nonchè per l'incremento, attraverso acquisti, del patrimonio storico-artistico nazionale;

m) da ogni altra spesa o contributo che siano ritenuti necessari per la realizzazione dei compiti affidati dalle leggi all'Amministrazione.

I capitoli di spesa sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentiti i comitati nazionali, in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione.

Art. 86.

L'Amministrazione è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per l'esecuzione dei suoi programmi di restauro, ricerche archeologiche, ricerche scientifiche, ammodernamento degli istituti e complessi di antichità e d'arte, nonchè per la costruzione di alloggi per il personale dipendente.

Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno disposte in apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro del tesoro, e previo parere del Comitato per il credito ed il risparmio.

Il servizio dei mutui sarà assunto dalla Amministrazione, e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione, e specificatamente vincolate a favore dell'ente mutuante.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

TITOLO VIII

BILANCI E CONTROLLI

Art. 87.

Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'Amministrazione, corredato da una relazione annuale sui programmi e la attività dell'Amministrazione stessa, è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il conto consuntivo, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 88.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Amministrazione ed ha diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le entrate e le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso l'Amministrazione.

Il regolamento stabilisce le norme per il funzionamento di detto ufficio.

Art. 89.

Il servizio di cassa dell'Amministrazione viene effettuato dalla Tesoreria dello Stato, a mezzo di apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale.

A detto conto corrente affluiscono tutti i proventi devoluti all'Amministrazione, ed al medesimo vengono imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presunti bisogni dell'Amministrazione possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti, o investite in titoli di Stato.

Presso ogni sezione di tesoreria delle province ove hanno sede gli organi periferici, funziona una contabilità speciale, intestata ai dirigenti degli organi stessi. Dette contabilità speciali sono istituite per depositi di somme versate da terzi per i proventi di cui all'articolo 84 e per depositi di spese contrattuali.

Art. 90.

È richiesto il parere del Consiglio di Stato:

a) sui progetti di contratto dell'Amministrazione di importo superiore a lire 300 milioni, quando si intenda procedere mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero di importo superiori a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere mediante trattativa privata od in economia;

b) sugli acquisti dei beni immobili se il prezzo di acquisto superi le lire 100 milioni;

c) sugli acquisti di beni mobili di carattere non artistico o storico se il prezzo di acquisto superi le lire 50 milioni e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata, o lire 20 milioni, se si intenda provvedere a trattativa privata;

d) sulle transazioni dirette a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia od abbandona eccede lire 100 milioni.

Art. 91.

L'esercizio finanziario dell'Amministrazione coincide con quello dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 92.

Nel bilancio dell'Amministrazione è imputato un fondo di riserva per spese impreviste destinato a somministrare le somme occorrenti a far fronte ad urgenti ed indilazionabili interventi non previsti nei bilanci di previsione e per i quali non siano sufficienti gli stanziamenti dei bilanci o non possano per tempo proporsi le occorrenti variazioni.

Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevamenti per anticipare l'acquisto di attrezzature scientifiche, in eccedenza alle previsioni ordinarie, quando se ne ravvisi una particolare urgenza.

I prelevamenti dal fondo e l'iscrizione delle somme prelevate ai rispettivi capitoli di bilancio sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e sono fatti con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti sono comunicati al Parlamento, insieme al conto consuntivo.

Quando in un esercizio vengono eseguite prelevazioni per un importo superiore all'importo del fondo, il fondo stesso deve essere reintegrato dell'eccedenza nello stesso esercizio o, al più tardi, in quello successivo. A tale reintegro si provvede con decreto del

Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sempre che vi si possa far luogo con aumento di entrate o con diminuzione di spese; in ogni altro caso, mediante apposito stanziamento di bilancio, da approvarsi nei modi di legge.

Quando invece le prelevazioni non raggiungono l'importo del fondo, in luogo dell'intero stanziamento viene versato al fondo solo l'importo corrispondente alle somme prelevate; la differenza è destinata alle spese per il rinnovo delle attrezzature scientifiche.

Le somme di spettanza del fondo di riserva vengono versate in conto corrente infruttifero al Tesoro.

Art. 93.

Al servizio di ragioneria centrale della Amministrazione presso la soprintendenza generale amministrativa è affidato il riscontro della regolarità dei documenti relativi alle spese delle rispettive contabilità, il riscontro delle entrate, del servizio di cassa, degli inventari, nonché della tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

Art. 94.

La consulenza legale ed il patrocinio dell'Amministrazione sono affidati all'Avvocatura dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 95.

È applicabile all'Amministrazione la legge sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non sia stata modificata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 96.

Con norme da stabilirsi nel regolamento, sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e i buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria centrale, e regolate le verifiche di cassa e delle scritture contabili.

Art. 97.

Il Consiglio di amministrazione può aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture. Tali mandati non possono eccedere la somma di lire 5 milioni, ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria centrale per il riscontro della Corte dei conti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 98.

Le attuali casse di soccorso tra il personale della soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti, di cui all'articolo 15 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3164, sono unificate ed assumono la denominazione di « Cassa di integrazione tra il personale dell'Amministrazione autonoma delle antichità e belle arti ».

La cassa passa alle dipendenze dell'Amministrazione ed è amministrata da un comitato nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composto dal soprintendente generale amministrativo, presidente, dal ragioniere capo e da due funzionari scelti fra il personale dell'Amministrazione, nonchè da tre rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il regolamento della presente legge stabilirà le modalità del funzionamento della gestione, dei riparti delle somme al personale e quanto altro attiene al buon andamento della cassa.

Art. 99.

Il regolamento della presente legge disciplinerà:

a) per il Consiglio di amministrazione:

le modalità per la designazione dei rappresentanti del personale;

i casi di incompatibilità;

i casi di sostituzione dei membri del consiglio e le relative procedure;

le diarie di presenza ed i rimborsi di spesa spettanti;

b) per il Consiglio nazionale:

i casi di incompatibilità, di decadenza e di sostituzione dei membri del consiglio stesso e le relative procedure, nonchè le diarie di presenza ed i rimborsi di spesa ad essi spettanti;

c) per i comitati nazionali:

le modalità di elezione dei membri elettivi, i casi di incompatibilità, di decadenza e di sostituzione di tutti i membri, nonchè le diarie di presenza ed i rimborsi di spesa ad essi spettanti.

Art. 100.

L'Amministrazione gode, agli effetti tributari e per quanto riguarda il servizio postale e telefonico, del trattamento spettante alle altre amministrazioni dello Stato.

Art. 101.

Ferme restando le norme sulla disciplina delle mostre d'arte di cui alla legge 2 aprile 1960, n. 328, l'invio all'estero delle cose di interesse artistico e storico di proprietà dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici legalmente riconosciuti e dei privati, è consentito dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio nazionale.

Salvo parere delle soprintendenze generali circa la condizione di impiego espositivo e le garanzie di conservazione e sicurezza, le mostre d'arte in territorio nazionale per iniziativa e spesa degli enti locali, pubblici, legalmente riconosciuti, sono libere, previa comunicazione all'Amministrazione, e comportano la partecipazione di cose dello Stato.

L'Amministrazione, mediante i suoi servizi, si riserva il controllo tecnico delle

mostre e può intervenire ogni volta che ne abbia motivata ragione.

Art. 102.

I servizi di cultura pubblica e di informazione dell'attualità e della produzione contemporanea sono esercitati dalla Quadriennale nazionale d'arte di Roma, dalla Biennale internazionale d'arte di Venezia, dalla Triennale internazionale di architettura e progettazione di oggetti di Milano, a norma dei relativi statuti di enti aventi personalità giuridica e gestione autonoma, con il concorso dello Stato alla spesa, mediante contributi annui votati dal Parlamento, intendendosi che ogni spesa per premi, effettuata con pubblico denaro, comporta l'acquisto delle opere e la loro destinazione alle raccolte statali.

Per l'istituzione di analoghi enti nazionali di mostre è richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'Amministrazione.

Art. 103.

L'Amministrazione può ricevere donazioni e lasciti di cose storico-artistiche, di cui all'articolo 3, sentito il Consiglio nazionale.

Ai donatori è assicurato il perpetuo ricordo pubblico dell'incremento apportato al patrimonio artistico nazionale. Alle collezioni e serie di cose aventi carattere omogeneo può essere data, a richiesta, una sistemazione propria e separata, intitolata al donatore.

L'accettazione delle cose per decreto del Ministro della pubblica istruzione comporta la spesa per la loro incorporazione nel patrimonio artistico dello Stato.

L'Amministrazione può accettare cose e collezioni offerte da enti, società e privati, sentito il parere del Consiglio nazionale. La norma vale anche per le offerte di immobili e mobili per i servizi dell'Amministrazione, di capitali per il fondo acquisti di cose d'arte, per imprese scientifiche e culturali.

Art. 104.

L'Amministrazione può effettuare lavori e provviste per conto di terzi, qualora rispondano agli interessi di carattere culturale e scientifico o quando essi risultino utili alle attività dell'Amministrazione stessa.

Art. 105.

L'autorizzazione all'effettuazione di lavori o di provviste per conto di terzi è data dal Consiglio di amministrazione.

Le modalità dei contratti, dei pagamenti, e di quanto altro occorra a disciplinare la materia, sono stabilite dal regolamento della presente legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 106.

(Organi provvisori dell'Amministrazione autonoma delle antichità e belle arti)

Nella prima attuazione della presente legge l'Amministrazione è diretta provvisoriamente dai seguenti organi:

a) il Consiglio di amministrazione, costituito:

dal Ministro della pubblica istruzione che lo presiede, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato;

dal direttore generale della soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti, che fungerà da segretario del consiglio;

dai tre soprintendenti di prima classe più anziani nel grado, rispettivamente nel ruolo degli architetti, storici dell'arte e archeologi;

dai due ispettori generali amministrativi del Ministero della pubblica istruzione più anziani nel grado, in servizio presso la soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti.

Il Consiglio di amministrazione così costituito resterà in carica non oltre sei mesi, termine entro il quale deve provvedere agli adempimenti necessari per la costituzione degli organi dell'Amministrazione secondo le norme stabilite dalla presente legge;

b) il Consiglio nazionale, costituito dai componenti le sezioni prima, seconda e terza del soppresso Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Nel periodo della gestione provvisoria il Consiglio nazionale svolge anche i compiti assegnati dalla presente legge ai comitati nazionali;

c) la direzione generale, con a capo il direttore generale della soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti, che dirige provvisoriamente le quattro soprintendenze generali.

Art. 107.

(Passaggio nei ruoli dell'Amministrazione autonoma)

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente dalla Amministrazione delle antichità e belle arti ed il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio presso la soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti, nonchè quello comandato da altre amministrazioni presso la stessa Direzione generale, alla data del 1° gennaio 1969, transita nei ruoli corrispondenti dell'Amministrazione autonoma, con il grado e la qualifica di provenienza.

I posti in organico dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione vengono diminuiti in corrispondenza dei passaggi nell'organico dell'Amministrazione autonoma.

Art. 108.

(Inquadramento nella carriera direttiva amministrativa)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere collocati nella carriera direttiva ammini-

strativa di cui alla allegata tabella *B*, quadro III, anche in soprannumero, nella qualifica corrispondente al coefficiente posseduto o a quello immediatamente superiore, in caso di mancata corrispondenza:

a) gli impiegati delle carriere di concetto di segreteria e di ragioneria delle soprintendenze alle antichità e belle arti in possesso di laurea, anche diversa da quelle indicate nel precedente articolo 56, che abbiano esercitato la funzione delegata o che abbiano svolto mansioni proprie della carriera direttiva amministrativa;

b) gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di ispettore di ragioneria o di segretario capo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 109.

(Inquadramento nella carriera direttiva del corpo di sicurezza)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere collocati nella carriera direttiva del corpo di sicurezza di cui alla allegata tabella *G*, quadro I, nella qualifica corrispondente al coefficiente posseduto o a quello immediatamente superiore, in caso di mancata corrispondenza:

a) gli impiegati delle carriere direttive;

b) gli impiegati delle carriere di concetto in possesso di laurea e quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di primo segretario od equiparate.

L'inquadramento viene disposto dopo l'accertamento dei requisiti necessari, da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 110.

(Inquadramento nella carriera degli agenti del corpo di sicurezza)

Nella prima applicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione provvede all'inquadramento nella carriera degli

agenti del corpo di sicurezza, di cui alla allegata tabella G, quadro II, del personale appartenente al ruolo dei custodi e delle guardie notturne e di quello avente titolo all'inquadramento nella carriera ausiliaria a norma delle disposizioni di cui al presente titolo.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere collocati nella carriera degli agenti del corpo di sicurezza gli appartenenti alle carriere esecutive.

L'inquadramento di cui ai precedenti commi viene disposto, dopo l'accertamento dei requisiti necessari, da parte del Consiglio di amministrazione.

Al personale così inquadrato viene attribuita la qualifica corrispondente al coefficiente posseduto o a quello immediatamente superiore in caso di mancata corrispondenza.

I custodi e le guardie notturne, per i quali venga accertata la mancanza dei necessari requisiti, sono inquadrati nella carriera del personale ausiliario di cui alla allegata tabella F. Ad essi viene attribuita la qualifica corrispondente al coefficiente posseduto o a quello immediatamente superiore in caso di mancata corrispondenza.

Art. 111.

(Riserve di posti nei primi concorsi alle carriere direttiva, amministrativa, di concetto, esecutiva ed ausiliaria)

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicati nelle allegate tabelle B, quadro III, C, D, E, F sono conferiti mediante concorsi per esame speciale riservati al personale di cui all'articolo 107, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per il concorso di accesso alla carriera direttiva amministrativa: sia in possesso di laurea anche diversa da quella indicata nel precedente articolo 56, oppure

sia in possesso di diploma di scuola media superiore e rivesta la qualifica di primo segretario o di primo ragioniere;

b) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto: sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata;

c) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva: sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio presso le soprintendenze e gli istituti di antichità e belle arti e presso la soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti, complessivamente da almeno tre anni.

Ai vincitori del concorso indicato nella precedente lettera a), il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica di consigliere di 2^a classe, di consigliere di 1^a classe e di direttore di sezione.

Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera b), il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella F sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle soprintendenze e negli istituti di antichità e belle arti e presso la soppressa Direzione generale delle antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età.

L'esame speciale, di cui al primo comma del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 112.

(Nomina degli idonei nei concorsi riservati di cui alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264)

Gli impiegati risultati idonei nei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli della Amministrazione delle antichità e belle arti, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, conseguono anche in soprannumero la nomina nei predetti ruoli.

Al personale nominato in applicazione del precedente comma sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, numero 662, in favore dei candidati vincitori dei singoli concorsi riservati di cui alla citata legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Le nomine decorrono, ai fini giuridici, dalla data in cui furono nominati i vincitori dei concorsi stessi e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 113.

(Promozione a primo ragioniere, a primo segretario ed equiparati)

Gli impiegati che abbiano superato gli esami di idoneità per la promozione alle qualifiche di primo ragioniere, di primo segretario ed equiparate, conseguono anche in soprannumero la promozione nelle predette qualifiche.

La promozione decorre, ai fini giuridici, dalla data nella quale furono promossi i vincitori dei concorsi e, ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 114.

(Collocamento nel personale non di ruolo degli operai con mansioni non salariali e di altro personale)

Gli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore al 29 marzo 1961 sono collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e su domanda da presentarsi entro 60 giorni da tale data, nella categoria del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Il per-

sonale così collocato nella categoria suddetta che venga a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento nei soppressi ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni, sarà inquadrato nei ruoli organici con l'osservanza delle disposizioni medesime.

Per il personale suddetto è ridotta alla metà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli.

Gli assuntori di custodia che di fatto prestano normale e continuativo servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, almeno dal 1° gennaio 1966, sono collocati nella categoria del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100, e, successivamente, nei ruoli organici, secondo le condizioni e le modalità previste dal primo comma del presente articolo, ad eccezione della riduzione del termine di cui al comma stesso.

Art. 115.

(Nomina nelle categorie superiori degli operai in servizio risultati idonei nei concorsi pubblici)

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, risultati idonei in concorsi pubblici per l'accesso nei ruoli dell'Amministrazione delle antichità e belle arti in categorie superiori a quella di appartenenza, conseguono, anche in soprannumero, la nomina nelle predette categorie.

Le nomine decorrono, ai fini giuridici, dalla data in cui furono nominati i vincitori dei concorsi stessi e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 116.

(Disposizioni particolari per il passaggio nelle categorie degli operai specializzati e qualificati)

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle categorie degli operai specializzati e qualificati, dopo le no-

mine di cui al precedente articolo 114, sono conferiti, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 1° luglio 1970, agli operai appartenenti alla categoria immediatamente inferiore del rispettivo ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo.

Allo scrutinio stesso sono ammessi gli operai che contino nella categoria di appartenenza un'anzianità di almeno 10 anni, in servizio di ruolo o non di ruolo, ed abbiano riportato la qualifica di ottimo nell'ultimo triennio.

Con determinazione del Consiglio di amministrazione saranno stabilite le qualifiche di mestiere per l'ammissione agli scrutini di cui al comma precedente nonchè, per ciascuna qualifica, il numero dei posti disponibili.

Art. 117.

(Riduzione di anzianità)

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati nell'Amministrazione autonoma, beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni e di quelli stabiliti con la presente legge per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Art. 118.

(Assegno personale)

Al personale, inquadrato nei ruoli organici o passato in altra carriera ai sensi della presente legge e che abbia uno stipendio, o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo.

L'assegno personale è riassorbito nei successivi aumenti di stipendio conseguenti a promozione o alla progressione economica.

La presente disposizione si applica anche al personale operaio inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo ai sensi del primo comma dell'articolo 114.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI

Art. 119.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 2.000 milioni.

La somma di lire 2.000 milioni sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970.

Art. 120.

All'onere di lire 2.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TABELLA A

ORGANI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE ANTICHITÀ
E BELLE ARTI

Quadro I

SOPRINTENDENZE TERRITORIALI ALL'ARCHEOLOGIA E SCAVI

Soprintendenza per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sede a Torino;
Soprintendenza per la Liguria, con sede a Genova;
Soprintendenza per la Lombardia, con sede a Milano;
Soprintendenza per le Venezie, con sede a Padova;
Soprintendenza per l'Emilia e Romagna, con sede a Bologna;
Soprintendenza per l'Etruria, con sede a Firenze;
Soprintendenza per l'Umbria, con sede a Perugia;
Soprintendenza per le Marche, con sede ad Ancona;
Soprintendenza per Roma, con sede a Roma;
Soprintendenza per l'Etruria meridionale, con sede a Roma;
Soprintendenza per il Lazio, con sede a Roma;
Soprintendenza per l'Abruzzo ed il Molise, con sede a Chieti;
Soprintendenza per la Campania, con sede a Napoli;
Soprintendenza per la Basilicata, con sede a Potenza;
Soprintendenza per la Puglia, con sede a Bari;
Soprintendenza per la Calabria, con sede a Reggio Calabria;
Soprintendenza per la Sicilia occidentale, con sede a Siracusa;
Soprintendenza per la Sicilia orientale, con sede a Palermo;
Soprintendenza per la Sardegna, con sede a Cagliari.

Quadro II

SOPRINTENDENZE AI MONUMENTI, URBANISTICA E PAESAGGIO

Soprintendenza per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sede a Torino;
Soprintendenza per la Liguria, con sede a Genova;
Soprintendenza per la Lombardia, con sede a Milano;
Soprintendenza per il Veneto occidentale, con sede a Verona;
Soprintendenza per il Veneto orientale, con sede a Trieste;
Soprintendenza per Venezia, con sede a Venezia;
Soprintendenza per il Veneto meridionale, con sede a Padova;
Soprintendenza per il Trentino e l'Alto Adige, con sede a Trento;
Soprintendenza per l'Emilia, con sede a Bologna;
Soprintendenza per la Romagna, con sede a Ravenna;
Soprintendenza per la Toscana orientale, con sede a Firenze;
Soprintendenza per la Toscana occidentale, con sede a Pisa;
Soprintendenza per la Toscana meridionale, con sede a Siena;
Soprintendenza per l'Umbria, con sede a Perugia;
Soprintendenza per le Marche, con sede ad Ancona;

Segue: TABELLA A

Soprintendenza per Roma, con sede a Roma;
Soprintendenza per il Lazio, con sede a Roma;
Soprintendenza per gli Abruzzi, con sede all'Aquila;
Soprintendenza per la Campania, con sede a Napoli;
Soprintendenza per la Basilicata, con sede a Potenza;
Soprintendenza per le Puglie, con sede a Bari;
Soprintendenza per la Calabria, con sede a Cosenza;
Soprintendenza per la Sicilia orientale, con sede a Catania;
Soprintendenza per la Sicilia occidentale, con sede a Palermo;
Soprintendenza per la Sardegna meridionale, con sede a Cagliari;
Soprintendenza per la Sardegna settentrionale, con sede a Nuoro.

Quadro III

SOPRINTENDENZE ALLE OPERE D'ARTE E MUSEI

Soprintendenza per il Piemonte, con sede a Torino;
Soprintendenza per la Liguria, con sede a Genova;
Soprintendenza per la Lombardia, con sede a Milano;
Soprintendenza per il Veneto, con sede a Venezia;
Soprintendenza per la Venezia Giulia e Friuli, con sede a Trieste;
Soprintendenza per l'Emilia occidentale, con sede a Parma;
Soprintendenza per l'Emilia orientale e la Romagna, con sede a Bologna;
Soprintendenza per la Toscana orientale, con sede a Firenze;
Soprintendenza per la Toscana occidentale, con sede a Pisa;
Soprintendenza per la Toscana meridionale, con sede a Siena;
Soprintendenza per l'Umbria, con sede a Perugia;
Soprintendenza per le Marche, con sede a Urbino;
Soprintendenza per l'Abruzzo e il Molise, con sede all'Aquila;
Soprintendenza per la Campania, con sede a Napoli;
Soprintendenza per Roma, con sede a Roma;
Soprintendenza per il Lazio, con sede a Roma;
Soprintendenza per le Puglie, con sede a Bari;
Soprintendenza per la Basilicata, con sede a Potenza;
Soprintendenza per la Calabria, con sede a Reggio Calabria;
Soprintendenza per la Sicilia, con sede a Palermo;
Soprintendenza per la Sardegna, con sede a Cagliari.

SOPRINTENDENZE SPECIALI

Istituto centrale del restauro;
Centro internazionale del restauro;
Museo nazionale di Castel S. Angelo;
Gabinetto nazionale delle stampe;
Museo nazionale d'arte orientale;
Museo nazionale delle arti e delle tradizioni popolari;
Calcografia nazionale;
Opificio delle pietre dure;
Gabinetto fotografico nazionale;
Aerofototeca.

TABELLA B

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
--------------	-----------	----------

Quadro I

970	Soprintendente generale	4
-----	-------------------------------	---

Quadro II

CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO

a) *Ruolo degli archeologi*

890	Soprintendenti di 1 ^a classe	14
700	Soprintendenti di 2 ^a classe	21
670	Direttori	50
580	Ispettori principali	} 40
309	Ispettori	
Totale		125

b) *Ruolo degli storici dell'arte*

890	Soprintendenti di 1 ^a classe	12
700	Soprintendenti di 2 ^a classe	20
670	Direttori	50
580	Ispettori principali	} 40
309	Ispettori	
Totale		122

c) *Ruolo degli architetti*

890	Soprintendenti di 1 ^a classe	15
700	Soprintendenti di 2 ^a classe	21
670	Direttori	60
580	Ispettori principali	} 50
309	Ispettori	
Totale		146

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

Coefficiente	Qualifica	Organico
<i>d) Ruolo degli ispettori centrali tecnici</i>		
890	Ispettori centrali di 1 ^a classe	} 10
700	Ispettori centrali di 2 ^a classe	
=====		
<i>e) Ruolo dei chimici, fisici, microbiologi</i>		
700	} Chimici, fisici, microbiologici (a)	} 24
580		
402		
325		
271		
=====		

Quadro III

CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO (b)

670	Ispettori generali — Direttori amministrativi di 1 ^a classe	20
500	Direttori di divisione — Direttori amministrativi di 2 ^a classe	25
402	Direttori di sezione — Vice direttori amministrativi	95
325	Consiglieri di 1 ^a classe	} 70
271	Consiglieri di 2 ^a classe	
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
Totale		210
=====		

(a) Le promozioni ai coefficienti 700, 580, 402, 325 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo nove, sette, cinque e due anni rispettivamente di permanenza nel coefficiente inferiore.

(b) Nelle prime tre qualifiche la denominazione varia a seconda che trattasi di incarichi presso gli organi centrali o presso quelli periferici.

TABELLA C

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Organico
--------------	-----------	----------

Quadro I

RUOLO DEI RAGIONIERI

500	Ragioniere capo	8
402	Ragioniere principale	18
325	Primo ragioniere	74
271	Ragioniere	} 60
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	
Totale		160

Quadro II

RUOLO DEI SEGRETARI

500	Segretario capo	6
402	Segretario principale	15
325	Primo segretario	58
271	Segretario	} 46
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
Totale		125

Quadro III

RUOLO DEI DISEGNATORI

500	Disegnatore capo	6
402	Disegnatore principale	15
325	Primo disegnatore	58
271	Disegnatore	} 46
229	Disegnatore aggiunto	
202	Vice disegnatore	
Totale		125

LEGISLATURA V — DISEGNI, DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

Coefficiente	Qualifica	Organico
Quadro IV		
RUOLO DEI GEOMETRI		
500	Geometra capo	6
402	Geometra principale	15
325	Primo geometra	58
271	Geometra	} 46
229	Geometra aggiunto	
202	Vice geometra	
Totale		

Quadro V		
RUOLO DEI RESTAURATORI		
500	Restauratore capo	6
402	Restauratore principale	15
325	Primo restauratore	58
271	Restauratore	} 46
229	Restauratore aggiunto	
202	Vice restauratore	
Totale		

Quadro VI		
RUOLO DEI TOPOGRAFI		
500	Topografo capo	2
402	Topografo principale	5
325	Primo topografo	18
271	Topografo	} 15
229	Topografo aggiunto	
202	Vice topografo	
Totale		

Quadro VII		
RUOLO DEGLI INTERPRETI		
500	Interprete capo	2
402	Interprete principale	5
325	Primo interprete	18
271	Interprete	} 15
229	Interprete aggiunto	
202	Vice interprete	
Totale		

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

CARRIERA DEL PERSONALE TECNICO ESECUTIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
Quadro I		
RUOLO DEGLI ASSISTENTI		
325	Assistente principale	30
271	Assistente capo	85
229	Primo assistente	} 65
202	Assistente	
Totale		180

Quadro II

RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI

325	Operatore tecnico principale	25
271	Operatore tecnico capo	70
229	Primo operatore tecnico	} 55
202	Operatore tecnico	
Totale		150

TABELLA E

CARRIERA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ESECUTIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Archivista superiore	30
271	Archivista capo	75
229	Primo archivista	225
202	Archivista	} 220
180	Applicato	
Totale		550

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Organico
180	Commesso capo	20
173	Commesso	90
163	Usciere capo	170
153	Usciere	280
Totale		560

TABELLA G

CARRIERE DEL CORPO DI SICUREZZA

Coefficiente	Qualifica	Organico
Quadro I		
CARRIERA DIRETTIVA (ANALOGA ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA)		
890	Comandante generale	1
700	Vice comandante generale	3
670	Comandante regionale	25
500	Comandante di sezione	36
325	Vice comandante di sezione	135
271	Primo ufficiale di sicurezza	100
229	Ufficiale di sicurezza	
Totale		300

Quadro II

CARRIERA DEGLI AGENTI (ANALOGA ALLA CARRIERA ESECUTIVA AMMINISTRATIVA)

325	Agente principale	400
271	Agente capo	1.000
229	Primo agente	2.800
202	Agente scelto	2.800
970	Agente	
Totale		7.000

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA H

CARRIERA DEL PERSONALE OPERAIO

Servizi e mestieri	Capi operai — Coeff. 229	Operai 1 ^a cat. — Coeff. 180	Operai 2 ^a cat. — Coeff. 173	Operai 3 ^a cat. — Coeff. 157	Totale
Capi operai	150				150
Conducenti automezzi con patente di cat. C o E .		200			200
Operai caldaisti		100	100		200
Operai elettricisti		100	100		200
Operai meccanici		50	50		100
Operai idraulici		100	100		200
Operai giardinieri		500	200	100	800
Operai muratori		200	100		300
Scalpellini		100	50		150
Altri mestieri		100	300	400	800
				Totale.....	3.100

TABELLA I

INDENNITÀ SPECIALE PER IL PERSONALE DI SICUREZZA

Qualifica	Misura mensile
Comandante generale	50.000
Vice comandante generale	45.000
Comandante regionale	42.000
Comandante di sezione	40.000
Primo ufficiale di sicurezza	35.000
Ufficiale di sicurezza	33.000
Agente principale	33.000
Agente capo	30.000
Primo agente	25.000
Agente scelto	25.000
Agente	25.000

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA L

Carriere	Coefficiente	Misura mensile del premio	
		minima	massima
Quadro I			
Personale direttivo	970	—	65.000
	890	—	50.000
	700	—	45.000
	670	—	42.000
	580	—	37.000
	500	—	35.000
	402	18.000	30.000
	325	16.000	26.000
	309	16.000	24.000
	271	16.000	22.000
229	16.000	20.000	
Quadro II			
Personale di concetto	500	16.000	30.000
	402	12.000	26.000
	325	12.000	24.000
	271	10.000	20.000
	229-202	8.000	16.000
Quadro III			
Personale esecutivo, ausiliario e operaio	325	10.000	22.000
	271	8.000	18.000
	229	7.000	15.000
	202	6.000	13.000
	180	5.000	12.000
	173-163	4.500	11.000
	157-153	4.000	10.000

TABELLA M

INDENNITÀ DI MISSIONE

Qualifica corrispondente al coefficiente	giornaliera	Misura della diaria				
		In Italia oraria diurna 1/32	oraria notturna 1/24	giornaliera	All'estero oraria diurna 1/32	oraria notturna 1/24
PERSONALE DIRETTIVO						
970-700	15.000	469 —	625 —	20.000	625 —	833 —
670-500	12.000	375 —	500 —	18.000	563 —	750 —
402-309	10.000	313 —	417 —	16.000	500 —	667 —
271-229	8.500	266 —	354 —	15.000	469 —	625 —
PERSONALE DI CONCETTO						
500	11.000	344 —	458 —	16.000	563 —	666 —
402-325	9.000	281 —	375 —	15.000	469 —	625 —
271-202	8.000	250 —	333 —	15.000	469 —	625 —
PERSONALE ESECUTIVO						
325	8.000	250 —	333 —	15.000	468 —	625 —
261-229	7.000	219 —	292 —	14.000	438 —	583 —
202-180	6.500	203 —	271 —	13.000	406 —	543 —
PERSONALE AUSILIARIO E OPERAIO						
229-180	6.500	203 —	271 —	13.000	406 —	542 —
173-153	6.000	188 —	250 —	12.000	375 —	500 —